

ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE

tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea, del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e del trattato sull'Unione europea,

in appresso denominati «Stati membri», e

LA COMUNITÀ EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

in appresso denominate «la Comunità»,

da una parte,

e la EX REPUBBLICA JUGOSLAVA DI MACEDONIA,

in appresso denominata «ex Repubblica jugoslava di Macedonia»,

dall'altra,

CONSIDERANDO i forti legami fra le parti e i valori comuni che condividono, il loro desiderio di consolidare tali legami e instaurare relazioni strette e durature, basate sulla reciprocità e sul mutuo interesse, che consentano alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di consolidare ed estendere ulteriormente i rapporti già instaurati, in particolare con l'accordo di cooperazione firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere, entrato in vigore il 1° gennaio 1998;

CONSIDERANDO che le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti terrestri continuano a essere disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, firmato il 29 giugno 1997 ed entrato in vigore il 28 novembre 1997;

CONSIDERANDO l'importanza del presente accordo, nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione con i paesi dell'Europa sudorientale, da sviluppare ulteriormente attraverso una strategia comune dell'UE per la regione, ai fini dell'instaurazione e del consolidamento di un ordine europeo stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea una delle chiavi di volta, nonché nell'ambito del Patto di stabilità;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a contribuire con ogni mezzo alla stabilizzazione politica, economica e istituzionale nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella regione, attraverso l'evoluzione della società civile e la democratizzazione, lo sviluppo delle istituzioni e la riforma della pubblica amministrazione, l'intensificazione della cooperazione commerciale ed economica, il rafforzamento della sicurezza nazionale e regionale, nonché una maggiore cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni;

CONSIDERANDO l'impegno delle parti a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'accordo, nonché l'impegno a rispettare i diritti umani e lo Stato di diritto, compresi i diritti delle minoranze nazionali, e i principi democratici attraverso elezioni libere e democratiche e un sistema pluripartitico;

CONSIDERANDO che le parti si impegnano ad applicare i principi del libero mercato e che la Comunità è disposta a contribuire alle riforme economiche nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti per la piena applicazione di tutti i principi e di tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'OSCE, segnatamente quelli dell'Atto finale di Helsinki, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna, della Carta di Parigi per una nuova Europa e del Patto di stabilità per l'Europa sudorientale adottato a Colonia, al fine di contribuire alla stabilità regionale e alla cooperazione tra i paesi della regione;

DESIDERANDO instaurare un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, compresi gli aspetti regionali;

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalle parti in materia di libero scambio, in ottemperanza ai diritti e agli obblighi derivanti dall'OMC;

PERSUASI che l'accordo di stabilizzazione e di associazione creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e soprattutto per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, fattori essenziali della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento;

TENENDO PRESENTE l'impegno della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a ravvicinare la sua legislazione a quella della Comunità;

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di utilizzare a tal fine tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica su base indicativa globale pluriennale;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nell'ambito della parte III del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità Europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda quali parti contraenti distinte e non come parte della Comunità europea, finché il Regno Unito o l'Irlanda (secondo il caso) non notifichino alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di essere vincolati come parte della Comunità europea, in conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. Le medesime disposizioni si applicano alla Danimarca, in conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato ai suddetti trattati;

CONSIDERANDO la disponibilità dell'Unione europea ad integrare il più possibile la ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel contesto politico ed economico dell'Europa e la qualità di tale paese come potenziale candidato all'adesione all'UE sulla base del trattato sull'Unione europea e del rispetto dei criteri definiti dal Consiglio europeo del giugno 1993, e a condizione che il presente accordo venga attuato correttamente, segnatamente per quanto riguarda la cooperazione regionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

— promuovere la cooperazione regionale in tutti i settori contemplati dal presente accordo.

1. È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra.

TITOLO I

2. Gli obiettivi di tale associazione sono:

PRINCIPI GENERALI

— fornire un contesto adeguato per il dialogo politico, che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le parti,

Articolo 2

— sostenere gli sforzi della ex Repubblica jugoslava di Macedonia volti a sviluppare la cooperazione economica e internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella comunitaria,

— promuovere relazioni economiche armoniose tra le parti ed instaurare progressivamente una zona di libero scambio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia,

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e sanciti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, dei principi del diritto internazionale e allo Stato di diritto, nonché dei principi dell'economia di mercato di cui al documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, che costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 3

La pace e la stabilità a livello internazionale e regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato sono un elemento fondamentale del processo di stabilizzazione e di associazione. La conclusione e l'attuazione del presente accordo rientrano nell'ambito dell'impostazione regionale della Comunità definita nelle conclusioni del Consiglio, del 29 aprile 1997, basata sui meriti dei singoli paesi della regione.

Articolo 4

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione e ad instaurare relazioni di buon vicinato con gli altri paesi della regione, anche attraverso un adeguato livello di concessioni reciproche in materia di circolazione delle persone, delle merci, dei capitali e dei servizi, nonché lo sviluppo di progetti d'interesse comune. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce pertanto alla stabilità regionale.

Articolo 5

1. L'associazione verrà realizzata completamente durante un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive. La suddivisione in due fasi consentirà di applicare gradualmente le disposizioni dell'accordo di stabilizzazione e di associazione e di concentrarsi, durante la prima fase, sui settori descritti in appresso ai titoli III, V, VI e VII.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 108 provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione del presente accordo e i progressi compiuti dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nell'attuare le riforme giuridiche, amministrative, istituzionali ed economiche in base a quanto enunciato nel preambolo e in conformità dei principi generali stabiliti nel presente accordo.

3. Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta i progressi compiuti e decide il passaggio alla seconda fase e la durata di questa, nonché gli eventuali cambiamenti da apportare alle disposizioni che la disciplinano. A tal fine, esso tiene conto dei risultati del suddetto esame.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al Titolo IV.

Articolo 6

L'accordo è pienamente compatibile con le disposizioni pertinenti dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV del GATT 1994 e l'articolo V del GATS.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 7

Viene sviluppato e intensificato ulteriormente il dialogo politico tra le parti, che accompagnerà e consoliderà il ravvicinamento tra l'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, e contribuirà ad instaurare stretti legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione tra le parti.

Il dialogo politico favorisce in particolare:

- una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti,
- la cooperazione regionale e lo sviluppo di relazioni di buon vicinato,
- una comunanza di vedute sulla sicurezza e sulla stabilità in Europa, anche nei settori contemplati dalla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea.

Articolo 8

Il dialogo politico può svolgersi a livello multilaterale, nonché a livello regionale con altri paesi della regione.

Articolo 9

1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottoporli.

2. Su richiesta delle parti, il dialogo politico può assumere anche le seguenti forme:

- all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari che rappresentino la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra,
- utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e in sede di ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali,
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Articolo 10

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione istituito a norma dell'articolo 114.

TITOLO III

COOPERAZIONE REGIONALE*Articolo 11*

Conformemente all'impegno assunto nei confronti della pace e della stabilità e dello sviluppo di relazioni di buon vicinato, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia promuove attivamente la cooperazione regionale. La Comunità sostiene altresì progetti aventi una dimensione regionale o transfrontaliera attraverso i suoi programmi di assistenza tecnica.

Ogniquale volta la ex Repubblica jugoslava di Macedonia preveda di potenziare la cooperazione con uno dei paesi di cui agli articoli 12-14, informa e consulta al riguardo la Comunità e gli Stati membri conformemente alle disposizioni del titolo X.

*Articolo 12***Cooperazione con altri paesi che hanno firmato un accordo di stabilizzazione e di associazione**

Non appena sarà stato firmato almeno un accordo di stabilizzazione e di associazione con un altro dei paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia avvia negoziati con il paese o i paesi interessati al fine di concludere una convenzione sulla cooperazione regionale, volta ad estendere la portata della cooperazione tra i paesi interessati.

Gli elementi principali di tale convenzione sono:

- il dialogo politico,
- l'instaurazione di una zona di libero scambio tra le parti in conformità delle disposizioni dell'OMC,
- concessioni reciproche in materia di circolazione dei lavoratori, stabilimento, prestazione di servizi, pagamenti correnti e circolazione dei capitali ad un livello equivalente a quello del presente accordo,
- disposizioni relative alla cooperazione in altri settori, contemplati o meno dal presente accordo, in particolare nel settore della giustizia e degli affari interni.

All'occorrenza, la convenzione contiene disposizioni per l'istituzione dei necessari meccanismi istituzionali.

La convenzione sulla cooperazione regionale deve essere conclusa entro due anni dall'entrata in vigore quanto meno del secondo accordo di stabilizzazione e di associazione. La disponibilità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a concludere una siffatta convenzione costituisce un presupposto per l'ulteriore sviluppo delle sue relazioni con l'UE.

*Articolo 13***Cooperazione con altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione**

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad avviare la cooperazione regionale con gli altri paesi interessati dal processo di stabilizzazione e di associazione in alcuni o in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, segnatamente in quelli di interesse comune. Tale cooperazione deve essere conforme ai principi e agli obiettivi del presente accordo.

*Articolo 14***Cooperazione con i paesi candidati all'adesione all'UE**

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia può promuovere lo sviluppo della cooperazione e concludere una convenzione sulla cooperazione regionale con qualsiasi paese candidato all'adesione all'UE in tutti i settori di cooperazione contemplati dal presente accordo. Scopo della convenzione è allineare gradualmente le relazioni bilaterali tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e detto paese alla parte pertinente delle relazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e tale paese.

TITOLO IV

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI*Articolo 15*

1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in base a quelle del GATT 1994 e dell'OMC. Esse tengono conto dei requisiti specifici elencati qui di seguito.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno che precede la firma del presente accordo.
4. Qualora, successivamente alla firma dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dei negoziati tariffari in sede di OMC, i suddetti dazi ridotto sostituiscono il dazio di base di cui al paragrafo 3 a decorrere dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

CAPITOLO I

PRODOTTI INDUSTRIALI

Articolo 16

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

2. Le disposizioni degli articoli 17 e 18 non si applicano né ai prodotti tessili né ai prodotti siderurgici, come specificato agli articoli 22 e 23.

3. Gli scambi tra le parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in base alle disposizioni di detto trattato.

Articolo 17

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità e le misure d'effetto equivalente relative ai prodotti originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 18

1. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità diverse da quelle elencate negli allegati I e II sono aboliti all'entrata in vigore del presente accordo.

2. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato I sono progressivamente ridotti secondo il seguente calendario:

- il 1° gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 90 % del dazio di base,
- il 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 70 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del quarto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 60 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del sesto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 40 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del settimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 30 % del dazio di base,

— il 1° gennaio dell'ottavo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 20 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del nono anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo ogni dazio è ridotto al 10 % del dazio di base,

— il 1° gennaio del decimo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo i dazi rimanenti sono aboliti.

3. I dazi doganali applicabili alle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità elencate nell'allegato II sono progressivamente ridotti ed eliminati secondo il calendario specificato nell'allegato.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di merci originarie della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 19

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono, nei loro scambi, tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni.

Articolo 20

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia aboliscono reciprocamente tutte le restrizioni quantitative all'esportazione e tutte le misure di effetto equivalente.

Articolo 21

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali nei confronti della Comunità più rapidamente di quanto previsto all'articolo 18 qualora le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato lo consentano.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

Articolo 22

Il protocollo n. 1 determina il regime applicabile ai prodotti tessili in esso indicati.

Articolo 23

Il protocollo n. 2 determina il regime applicabile ai prodotti siderurgici in esso indicati.

CAPITOLO II

AGRICOLTURA E PESCA*Articolo 24***Definizione**

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. Per «prodotti agricoli e della pesca» si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, paragrafo I, punto ii) dell'accordo in materia di agricoltura (GATT 1994).

3. La presente definizione comprende i pesci e i prodotti della pesca di cui al capitolo 3, voci 1604 e 1605, e sottovoci 0511 91, 2301 20 00 ed ex 1902 20 ⁽¹⁾.

Articolo 25

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati in esso elencati.

Articolo 26

1. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le misure d'effetto equivalente.

⁽¹⁾ ex 1902 20: «Paste alimentari farcite contenenti, in peso, più di 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici».

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutte le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli e della pesca originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente.

*Articolo 27***Prodotti agricoli**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce i dazi doganali e gli oneri di effetto equivalente sulle importazioni di prodotti agricoli originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, diversi da quelli di cui alle voci 0102, 0201, 0202 e 2204 della nomenclatura combinata.

Per i prodotti di cui ai capitoli 7 e 8 della nomenclatura combinata, nei cui confronti la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di dazi doganali ad valorem e di un dazio doganale specifico, viene eliminata unicamente la parte ad valorem del dazio.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Comunità fissa i dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di «baby beef» definiti all'allegato III e originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia al 20 % del dazio ad valorem e al 20 % del dazio specifico previsti dalla tariffa doganale comune, entro i limiti di un contingente tariffario annuo di 1 650 tonnellate, espresse in peso carcase.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

a) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV a);

b) abolisce i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV b), entro i limiti di contingenti tariffari indicati in tale allegato per ciascun prodotto. Per le quantità che superano i contingenti tariffari, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riduce progressivamente i dazi doganali in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto;

c) riduce progressivamente i dazi doganali applicabili alle importazioni di determinati prodotti agricoli originari della Comunità, elencati all'allegato IV c) entro i limiti di contingenti tariffari e in conformità del calendario indicato in tale allegato per ciascun prodotto.

4. Le disposizioni commerciali applicabili ai prodotti vinicoli sono definite in un accordo distinto sui vini e sulle acquaviti.

Articolo 28

Prodotti della pesca

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce completamente i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. I prodotti elencati all'allegato V a) sono soggetti alle disposizioni in esso contenute.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abolisce tutti gli oneri aventi effetto equivalente a un dazio doganale e riduce i dazi doganali sul pesce e sui prodotti della pesca originari della Comunità europea del 50 % del dazio NPF. I dazi residui vengono ridotti nell'arco di sei anni e sono aboliti al termine di tale periodo.

Le disposizioni del presente paragrafo non si applicano ai prodotti elencati all'allegato V b), che sono soggetti alle riduzioni tariffarie in esso indicate.

Articolo 29

1. Tenuto conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli e della pesca, della sensibilità specifica di questi, delle norme della politica comune della Comunità nei settori agricolo e della pesca, delle norme delle politiche agricole della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del ruolo dell'agricoltura nell'economia della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del potenziale di produzione ed esportazione dei suoi settori e mercati tradizionali e delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'OMC, entro il 1° gennaio 2003 la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia esaminano in sede di Consiglio di stabilizzazione e di associazione, prodotto per prodotto e su un'adeguata e regolare base reciproca, la possibilità di farsi a vicenda ulteriori concessioni per procedere a una maggiore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli e della pesca.

2. Le disposizioni del presente capitolo non impediscono in alcun modo alle parti di applicare unilateralmente misure più favorevoli.

Articolo 30

Fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e in particolare l'articolo 37, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli e ittici, le importazioni di prodotti originari di una delle due parti soggette alle concessioni ricono-

sciute ai sensi degli articoli 25, 27 e 28 provochino gravi perturbazioni sui mercati o ai dispositivi regolamentari interni della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la Parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 31

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi tra le parti di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.

Articolo 32

Standstill

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotti nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né si aumentano quelli già applicati.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, nelle relazioni commerciali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, né sono rese più restrittive quelle esistenti.

3. Fatte salve le concessioni riconosciute a norma dell'articolo 26, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche, purché rimanga inalterato il regime d'importazione di cui agli allegati III, IV a, IV b, IV c, V a, V b.

Articolo 33

Divieto di discriminazione fiscale

1. Le parti si astengono dall'introdurre, qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti simili originari del territorio dell'altra parte, e procedono alla loro abolizione qualora esse già esistano.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte indirette interne superiore all'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 34

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 35

Unioni doganali, zone di libero scambio, intese transfrontaliere

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri tranne qualora essi alterino le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Durante i periodi transitori di cui agli articoli 17 e 18, il presente accordo lascia impregiudicata l'attuazione delle disposizioni preferenziali specifiche in materia di circolazione delle merci, contenute negli accordi di frontiera precedentemente conclusi tra uno o più Stati membri e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia di cui la ex Repubblica jugoslava di Macedonia è uno degli Stati successori, o derivanti dagli accordi bilaterali specificati al titolo III, conclusi dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia per promuovere il commercio regionale.

3. Nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione le parti procedono a consultazioni in merito agli accordi di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, si tengono consultazioni di questo tipo per tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sanciti nel presente accordo.

Articolo 36

Dumping

1. Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con l'altra parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT 1994, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche a norma dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 e della relativa legislazione interna.

2. Per quanto riguarda il paragrafo 1, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno avviato l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro 30 giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure del caso.

Articolo 37

Clausole di salvaguardia generale

1. Qualora un prodotto di una parte venga importato nel territorio dell'altra parte in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- grave pregiudizio all'industria nazionale di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio della parte importatrice, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave peggioramento della situazione economica di una regione della parte importatrice,

la parte importatrice può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nel presente articolo.

2. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia applicano misure di salvaguardia tra loro soltanto in conformità delle disposizioni del presente articolo. Le misure di salvaguardia, la cui portata è limitata a quanto necessario per ovviare alle difficoltà insorte, consistono di norma nella sospensione dell'ulteriore riduzione di tutte le aliquote applicabili del dazio indicate nel presente accordo per il prodotto in questione o nell'aumento dell'aliquota del dazio applicabile a tale prodotto.

Dette misure devono contenere elementi che ne prevedano esplicitamente la progressiva eliminazione entro e non oltre la fine del periodo stabilito. La loro durata è limitata a un anno. In circostanze del tutto eccezionali, tuttavia, si possono prendere misure per un massimo di tre anni. Non si possono applicare misure di salvaguardia alle importazioni di un prodotto che sia già stato assoggettato a misure di questo tipo per almeno tre anni dallo scadere delle misure in questione.

3. Nei casi specificati al presente articolo, prima di adottare le misure in esso previste o, nei casi in cui si applica il paragrafo 4, lettera b), la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

4. Ai fini dell'attuazione dei suddetti paragrafi, si applicano le seguenti disposizioni.

a) Le difficoltà create dalla situazione di cui al presente articolo vengono sottoposte all'esame del comitato di stabilizzazione e di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine. Qualora il comitato di stabilizzazione e di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte importatrice può adottare le misure opportune per risolvere il problema in conformità delle disposizioni del presente articolo. Nella scelta delle misure di salvaguardia si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

b) Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate al presente articolo, le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Le misure di salvaguardia vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

6. Qualora la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia assoggettino le importazioni di prodotti tali da provocare le difficoltà di cui al presente articolo a una procedura amministrativa volta a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano l'altra Parte.

Articolo 38

Clausola di penuria

1. Qualora l'osservanza delle disposizioni del presente titolo comporti:

a) una penuria critica, o la minaccia di penuria critica, di generi alimentari o di altri prodotti essenziali per la parte esportatrice, oppure

b) una riesportazione verso un paese terzo di un prodotto al quale la Parte esportatrice applichi restrizioni quantitative all'esportazione, dazi all'esportazione oppure misure o oneri di effetto equivalente e qualora le circostanze di cui sopra comportino, o possano probabilmente comportare, gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente articolo.

2. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi dell'accordo. Dette misure non devono essere applicate in modo da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificabile, quando esistano condizioni identiche, né una restrizione dissimulata agli scambi, e sono revocate quando non sussistono più le condizioni che ne giustificano il mantenimento.

3. Prima di adottare le misure di cui al paragrafo 1 o nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, fornisce quanto prima al comitato di stabilizzazione e di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti. Le parti, nell'ambito del comitato di stabilizzazione e di associazione, possono convenire su qualsiasi mezzo necessario per porre fine alle difficoltà. Qualora non venga raggiunto un accordo entro trenta giorni da quando la questione è stata presentata al comitato di stabilizzazione e di associazione, la parte esportatrice può applicare le misure del caso alle esportazioni del prodotto in questione.

4. Qualora circostanze eccezionali e critiche che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, può applicare immediatamente le misure precauzionali necessarie per far fronte alla situazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

5. Tutte le misure applicate ai sensi del presente articolo vengono immediatamente notificate al comitato di stabilizzazione e di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena le circostanze lo consentano.

Articolo 39

Monopoli di Stato

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia procede ad un progressivo riordinamento dei monopoli nazionali che presentano un carattere commerciale in modo che, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, venga esclusa qualsiasi discriminazione fra i cittadini degli Stati membri e quelli della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni relative all'approvvigionamento e agli sbocchi. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 40

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

*Articolo 41***Restrizioni autorizzate**

Il presente accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, da motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, alla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o alla tutela della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tali divieti o restrizioni non devono costituire tuttavia un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti.

Articolo 42

Le parti decidono di collaborare per ridurre il potenziale di frode nell'applicazione delle disposizioni commerciali del presente accordo.

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo, in particolare gli articoli 30, 37 e 88 e il protocollo n. 4, qualora risulti a una parte che esistono sufficienti elementi di prova di frodi, quali un forte aumento delle esportazioni di prodotti di una parte verso l'altra, superiore al livello corrispondente alle condizioni economiche, quali la normale capacità di produzione e di esportazione, oppure la mancata collaborazione amministrativa necessaria per la verifica delle prove dell'origine, da parte dell'altra, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di una siffatta soluzione, la Parte interessata può adottare le misure opportune che ritiene necessarie. Nella scelta delle misure si devono privilegiare quelle che perturbano meno il funzionamento dei dispositivi contenuti nell'accordo.

Articolo 43

L'applicazione del presente accordo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI, CAPITALI

CAPITOLO I

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI*Articolo 44*

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- il trattamento concesso ai lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discri-

minazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato,

- il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali a norma dell'articolo 45, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili nel suo territorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 45

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in esso vigenti in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare, le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia accordate dagli Stati membri attraverso accordi bilaterali,
- gli altri Stati membri esaminano la possibilità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in base alle norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 46

Vengono stabilite le norme per coordinare i sistemi di previdenza sociale per i lavoratori cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i loro familiari legalmente residenti in tale territorio. A tal fine, una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione, che non modifichi eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali qualora questi prevedano un trattamento più favorevole, porrà in essere le disposizioni seguenti:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di reversibilità e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari,

- le pensioni o rendite di vecchiaia, di reversibilità, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato in base alla legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori,
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del primo paragrafo.

CAPITOLO II

STABILIMENTO

Articolo 47

Ai fini del presente accordo,

- a) per «società comunitaria» o «società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia» si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Tuttavia, una società costituita in base alle leggi di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia viene considerata una società comunitaria o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

- b) per «consociata» di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima;
- c) per «filiale» di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione;

- d) per «stabilimento» si intende:

- i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. Le attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra parte;
- ii) per quanto riguarda le società comunitarie o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia o nella Comunità;

- e) per «attività» si intendono quelle economiche;

- f) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale;

- g) per «cittadino della Comunità» o «cittadino della ex Repubblica jugoslava di Macedonia» si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia;

- h) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e controllate da cittadini di uno Stato membro o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia in base alle rispettive legislazioni;

- i) per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato VI. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può ampliare o modificare il campo d'applicazione di tale allegato.

Articolo 48

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia concede, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo:

- i) per lo stabilimento di società comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo.

2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia non adotta nuove normative o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società comunitarie sul suo territorio, rispetto alle sue società.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono:

- i) per lo stabilimento di società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia sul territorio comunitario un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi;
- ii) per l'attività delle filiali e consociate della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello riservato dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul loro territorio.

4. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e alla luce della giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea e della situazione del mercato del lavoro, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina l'eventualità di estendere le suddette disposizioni allo stabilimento di cittadini di entrambe le parti contraenti dell'accordo che intendano avviare attività economiche come lavoratori autonomi.

5. Fatte salve le disposizioni del presente articolo,

- a) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le consociate e le filiali di società comunitarie hanno il diritto di utilizzare e locare proprietà immobiliari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia;
- b) le consociate di società comunitarie hanno inoltre il diritto di acquistare e godono degli stessi diritti, per quanto riguarda le proprietà immobiliari, delle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché, per quanto riguarda beni pubblici/beni di interesse comune, compresi le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, gli stessi diritti di cui godono le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per cui esse sono stabilite in tale territorio;
- c) entro la fine della prima fase del periodo transitorio il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina la possibilità di estendere i diritti di cui alla lettera b) alle filiali di società comunitarie.

Articolo 49

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 48, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato VI, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività delle società e dei citta-

dini sul suo territorio, sempreché così facendo non discrimini le società e i cittadini dell'altra parte rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo, le parti hanno il diritto di prendere misure a titolo cautelare, anche per tutelare gli investitori, i risparmiatori, gli assicurati o le persone nei cui confronti esiste un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non vengono utilizzate per eludere gli obblighi assunti dalla parte a norma dell'accordo.

3. Nessuna disposizione dell'accordo impone a una delle parti di rivelare informazioni connesse all'attività e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate in possesso di organismi pubblici.

Articolo 50

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare raccomandazioni per migliorare le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.

Articolo 51

1. Le disposizioni degli articoli 48 e 49 non impediscono a una delle parti di applicare regole particolari, per lo stabilimento e l'attività sul suo territorio di filiali di società dell'altra parte al di fuori del territorio della prima, giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra dette filiali e quelle di società stabilite sul suo territorio oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

2. La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in seguito a tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per ragioni prudenziali.

Articolo 52

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia l'avvio e lo svolgimento di attività professionali regolamentate nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia e nella Comunità, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina le iniziative da prendere ai fini del reciproco riconoscimento delle qualifiche. Esso può prendere tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 53

1. Una società comunitaria o una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabilita, rispettivamente, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e della Comunità, cittadini degli Stati membri e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, purché si tratti di quadri intermedi a norma del paragrafo 2 impiegati esclusivamente da società, consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione.

2. I quadri intermedi delle summenzionate società, in appresso denominate «organizzazioni», sono «persone trasferite all'interno della società» a norma della lettera c) del presente paragrafo e nelle successive categorie, purché l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno un anno prima di questo trasferimento:

a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o dei loro equivalenti, tra cui coloro che:

- dirigono l'impresa oppure un dipartimento o una sotto-divisione della stessa,
- controllano e coordinano l'attività degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative,
- hanno facoltà di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale;

b) I dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attività, la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze può risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale;

c) Per «persona trasferita all'interno della società» si intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attività economiche svolte sul territorio dell'altra parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento

deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attività economiche simili sul territorio dell'altra parte.

3. L'ingresso e la presenza temporanea nel territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia di cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o della Comunità sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che occupano una carica elevata, a norma del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una società e sono incaricati di aprire una consociata o una filiale di una società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia oppure una consociata o una filiale di una società comunitaria rispettivamente in uno Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a condizione che:

- detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che
- la sede principale della società si trovi al di fuori della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che non esistano altri rappresentanti, uffici, filiali o consociate della società nello Stato membro della Comunità o nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 54

Nel corso dei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può prendere misure in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari di determinate industrie che:

- siano in corso di ristrutturazione o versino in gravi difficoltà, in particolare se queste comportano gravi problemi sociali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in un determinato settore o in una determinata industria nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, oppure
- stiano affermandosi sul suo territorio.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine della prima fase del periodo transitorio,
- ii) sono opportune e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
- iii) non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia nel momento in cui viene introdotta una determinata misura, rispetto alle società o ai cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia riconosce ogniqualvolta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso concede loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo. Prima di introdurre le suddette misure, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione; inoltre essa non le mette in vigore prima di un mese dalla notifica al consiglio di stabilizzazione e di associazione delle misure concrete da introdurre nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tranne quando il rischio di danni irreparabili imponga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la ex Repubblica jugoslava di Macedonia consulta il consiglio di stabilizzazione e di associazione immediatamente dopo averle applicate.

Al termine dei quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può introdurre o mantenere misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di stabilizzazione e di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

CAPITOLO III

PRESTAZIONE DI SERVIZI

Articolo 55

1. Le parti si impegnano, a norma delle seguenti disposizioni, a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, le parti consentono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come quadri intermedi quali definiti all'articolo 53, comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e che chiedono l'ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. A decorrere dalla seconda fase del periodo transitorio, il consiglio di stabilizzazione e di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1. Si tiene conto dei progressi compiuti dalle parti per quanto riguarda il ravvicinamento delle loro leggi.

Articolo 56

1. Le parti si astengono da misure o azioni che rendano le condizioni per la prestazione di servizi da parte di cittadini o società della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Mace-

donia stabiliti in una parte diversa da quella del destinatario dei servizi nettamente più restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Se una parte ritiene che le misure introdotte dall'altra Parte dopo l'entrata in vigore dell'accordo rendano la situazione, per quanto riguarda la prestazione di servizi, nettamente più restrittiva rispetto a quella esistente al momento dell'entrata in vigore dell'accordo, può chiedere all'altra parte di avviare consultazioni.

Articolo 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, si applicano le disposizioni seguenti:

- 1) Per quanto riguarda i trasporti terrestri, le relazioni tra le parti sono disciplinate dall'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, entrato in vigore il 28 novembre 1997. Le parti ribadiscono l'importanza annessa alla corretta applicazione dell'accordo.
- 2) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico su base commerciale.
 - a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti del presente accordo in base al codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.
 - b) Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa.
- 3) In applicazione dei principi del paragrafo 2, le parti:
 - a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilità di partecipare al traffico destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso;
 - b) vietano, nei futuri accordi bilaterali, le clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide;
 - c) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

- 4) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato e una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.
- 5) Prima della conclusione dell'accordo di cui al paragrafo 4, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa tale da creare una situazione più restrittiva o discriminatoria rispetto a quella esistente prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
- 6) Durante il periodo transitorio, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia adegua la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in materia di trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui essa favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di viaggiatori e merci.

A mano a mano che le parti progrediscono nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in qual modo si possa migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

CAPITOLO IV

PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALE

Articolo 58

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, in conformità delle disposizioni dell'articolo VIII dello statuto del Fondo monetario internazionale, qualsiasi pagamento e bonifico sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 59

1. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in base alle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. Per quanto riguarda le transazioni in conto capitale e finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ai crediti per transazioni

commerciali o alla prestazione di servizi cui partecipa un residente di una delle parti, e ai prestiti finanziari e crediti con scadenza superiore a un anno.

Dall'inizio della seconda fase, esse garantiscono inoltre la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti di portafoglio e a prestiti finanziari e crediti con scadenza inferiore a un anno.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le parti non introducono nuove restrizioni sulla circolazione dei capitali e sui pagamenti correnti tra residenti della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e non rendono più restrittive le intese esistenti.

4. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e del presente articolo, se, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia causano, o minacciano di causare, serie difficoltà al funzionamento della politica di cambio e della politica monetaria della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono adottare misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitali, se strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi.

5. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 60

1. Durante la prima fase, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione graduale delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine della prima fase, il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina in che modo rendere possibile la completa applicazione delle norme comunitarie in materia di circolazione dei capitali.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 61

1. L'applicazione delle disposizioni del presente titolo è soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di pubblica sanità.

2. Dette disposizioni non si applicano alle attività svolte sul territorio di una o dell'altra parte e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 62

Ai fini del presente titolo, nessuna disposizione del presente accordo impedisce alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra a norma di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 61.

Articolo 63

Le disposizioni del presente titolo si applicano anche alle società controllate da e di proprietà congiunta di società o cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e società o cittadini della Comunità.

Articolo 64

1. Il trattamento della nazione più favorita concesso a norma del presente titolo non si applica alle agevolazioni fiscali già concesse o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi volti a evitare la doppia imposizione o altre intese in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente titolo vieta alle parti di adottare o di applicare misure destinate a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi volti a evitare la doppia imposizione, ad altre intese fiscali o alla legislazione tributaria nazionale.

3. Nessuna disposizione del presente titolo vieta agli Stati membri o alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di operare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, fra contribuenti la cui situazione non è identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 65

1. Le parti si adoperano, nei limiti del possibile, per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese le misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. Qualora una Parte adotti tale misura, sottopone quanto prima all'altra parte un calendario per la loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbiano o rischino di avere gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, in base alle condizioni stabilite nel quadro dell'accordo OMC, possono adottare misure

restrittive, comprese le misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a seconda dei casi, informano senza indugio l'altra Parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 66

Le disposizioni del presente titolo sono progressivamente adeguate, in particolare alla luce dei requisiti posti dall'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS).

Articolo 67

Le disposizioni del presente accordo non vietano alle parti di prendere le misure necessarie per impedire l'elusione, tramite le disposizioni del presente accordo, delle disposizioni relative all'accesso dei paesi terzi ai loro mercati.

TITOLO VI

RAVVICINAMENTO E APPLICAZIONE DELLE LEGISLAZIONI*Articolo 68*

1. Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento della legislazione presente e futura della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quella della Comunità. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia deve adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

2. Il graduale ravvicinamento delle legislazioni avverrà in due fasi.

3. Il ravvicinamento delle legislazioni, che ha inizio con la firma dell'accordo e la cui durata è indicata all'articolo 5, si estende ad alcuni elementi fondamentali dell'acquis del mercato interno, nonché ad altre questioni commerciali, secondo un programma da definire insieme alla Commissione delle Comunità europee. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia definisce inoltre, insieme alla Commissione delle Comunità europee, le modalità per il controllo dell'attuazione del ravvicinamento delle legislazioni e per l'adozione di misure di applicazione delle leggi, compresa la riforma del settore giudiziario.

Vengono fissate scadenze per le legislazioni in materia di concorrenza, proprietà intellettuale, normalizzazione e certificazione, appalti pubblici e protezione dei dati. Negli altri settori del mercato interno il ravvicinamento legislativo va completato alla fine del periodo transitorio.

4. Durante la seconda fase del periodo transitorio di cui all'articolo 5, il ravvicinamento delle legislazioni si estende agli elementi dell'*acquis* non contemplati dal precedente paragrafo.

Articolo 69

Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, limitare o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 81, 82 e 87 del trattato che istituisce la Comunità europea.

3. a) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, punto iii), le parti accettano che, durante i primi quattro anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia venga valutato tenendo conto del fatto che la ex Repubblica jugoslava di Macedonia va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti di Stato, tra l'altro comunicando ogni anno all'altra Parte l'importo totale e la distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto di Stato.

Ciascuna delle parti garantisce che le disposizioni del presente articolo vengano applicate entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

4. Per quanto riguarda i prodotti di cui al capitolo II del titolo IV:

- la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica,
- le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) sono valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità a norma degli articoli 36 e 37 del trattato che istituisce la Comunità europea, e a strumenti comunitari specifici adottati su tale base.

5. Qualora ritengano che una particolare pratica sia incompatibile con le disposizioni del paragrafo 1, e

- qualora tale pratica arrechi o minacci di arrecare grave pregiudizio all'interesse dell'altra Parte o alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi, la Comunità o la ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono prendere misure adeguate previa consultazione nell'ambito del consiglio di stabilizzazione e di associazione o dopo 30 giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure adeguate possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'accordo OMC, soltanto in base alle procedure e alle condizioni stabilite da detto accordo o in conformità della pertinente normativa interna della Comunità.

6. Le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

Articolo 70

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, ciascuna Parte garantisce che, a decorrere dal terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, si applichino i principi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86.

Articolo 71

Proprietà intellettuale, industriale e commerciale

1. A norma del presente articolo e dell'allegato VII, le parti confermano l'importanza annessa ad un'adeguata ed effettiva tutela e applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

2. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia prende le misure necessarie per garantire, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, un livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale analogo a quello esistente nella Comunità, ivi compresi mezzi efficaci di esercizio di tali diritti.

3. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna ad aderire, entro il termine indicato al paragrafo precedente, alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale di cui all'allegato VII.

Qualora nel settore della proprietà intellettuale, industriale e commerciale sorgano problemi tali da falsare le condizioni del commercio, si consulta urgentemente, su richiesta di una o dell'altra parte, il consiglio di stabilizzazione e di associazione al fine di trovare soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Articolo 72

Appalti pubblici

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito dell'OMC.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, stabilite o meno nella Comunità, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità in base alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.

Le precedenti disposizioni si applicano altresì ai contratti nel settore dei servizi di pubblica utilità non appena il governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia avrà adottato la legislazione che introduce le norme comunitarie nel settore. La Comunità esamina periodicamente se la ex Repubblica jugoslava di Macedonia abbia effettivamente introdotto tale normativa.

Entro e non oltre cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie non stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia conformemente alla legge sugli appalti pubblici, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, a norma delle disposizioni del capitolo II del titolo V, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina periodicamente la possibilità per la ex Repubblica jugoslava di Macedonia di garantire a tutte le società comunitarie l'accesso alle procedure di aggiudicazione in vigore nel paese.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli 44-67.

Articolo 73

Standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità

1. La ex Repubblica jugoslava di Macedonia adotta le misure necessarie per garantire, progressivamente, la conformità della sua legislazione alle normative tecniche comunitarie e alle procedure europee in materia di standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità.

2. A tale scopo, le parti si adoperano per:

- promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee, nonché dei controlli e delle procedure per la valutazione della conformità,
- concludere, all'occorrenza, protocolli europei sulla valutazione della conformità,
- promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità: standardizzazione, metrologia, certificazione e valutazione della conformità,
- incoraggiare la partecipazione ai lavori delle organizzazioni europee specializzate (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, ecc.).

TITOLO VII

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

Articolo 74

Consolidamento delle istituzioni e Stato di diritto

Nella loro cooperazione in materia di giustizia e di affari interni, le parti annettono particolare importanza al rafforzamento delle istituzioni a tutti i livelli dell'amministrazione in generale e per quanto riguarda le autorità incaricate dell'applicazione della legge e l'apparato giudiziario in particolare, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. La cooperazione nel settore della giustizia si prefigge in particolare l'indipendenza del sistema giudiziario e il miglioramento della sua efficienza, nonché la formazione degli operatori del settore.

*Articolo 75***Visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione**

1. Le parti collaborano in materia di visti, controlli alle frontiere, asilo e immigrazione, e istituiscono un ambito di cooperazione, anche a livello regionale, per tali settori.

2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 poggia su consultazioni reciproche e su uno stretto coordinamento tra le parti, e deve comprendere assistenza tecnica e amministrativa che consenta:

- lo scambio di informazioni in merito a legislazione e pratiche,
- la redazione della normativa,
- una maggiore efficienza delle istituzioni,
- la formazione del personale,
- la sicurezza dei documenti di viaggio e l'identificazione dei documenti falsi.

3. La cooperazione si concentra in particolare:

- nel settore dell'asilo, sull'elaborazione e sull'attuazione della normativa nazionale per conformarsi alle norme della convenzione di Ginevra del 1951 e garantire così il rispetto del principio di «non respingimento»;
- nel settore dell'immigrazione legale, sulle norme di ammissione, sui diritti e sullo status delle persone ammesse. Per quanto riguarda l'immigrazione, le parti approvano l'equo trattamento dei cittadini di altri paesi che risiedono legalmente nei loro territori e la promozione di una politica di integrazione volta a garantire loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei loro cittadini.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può raccomandare altri temi di cooperazione ai sensi del presente articolo.

*Articolo 76***Prevenzione e controllo dell'immigrazione illegale; riammissione**

1. Le parti decidono di cooperare per prevenire e controllare l'immigrazione illegale. A tal fine:

- la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio di uno Stato membro, su richiesta di quest'ultimo e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali,
- ciascuno Stato membro dell'Unione europea accetta di riammettere tutti i suoi cittadini presenti illegalmente sul territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, su richiesta di quest'ultima e senza altre formalità, quando essi siano stati identificati come tali.

Gli Stati membri dell'Unione europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia forniscono ai loro cittadini gli opportuni documenti d'identità e garantiscono loro l'accesso alle strutture amministrative all'uopo necessarie.

2. Le parti accettano di concludere, dietro richiesta, un accordo tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Comunità europea volto a disciplinare gli obblighi specifici degli Stati membri dell'Unione europea e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di riammissione, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

3. In attesa della conclusione dell'accordo con la Comunità di cui al paragrafo 2, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia accetta di concludere, su richiesta di uno Stato membro, accordi bilaterali con singoli Stati membri dell'Unione europea, volti a disciplinare gli obblighi specifici in materia di riammissione tra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e gli Stati membri dell'Unione europea, compreso l'obbligo di riammettere i cittadini di altri paesi e gli apolidi.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione esamina altre eventuali azioni comuni volte a prevenire e a controllare l'immigrazione illegale, compresa la tratta di esseri umani.

*Articolo 77***Lotta al riciclaggio del denaro**

1. Le parti convengono sulla necessità di prodigare ogni sforzo e di collaborare al fine di evitare che i loro sistemi finanziari siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e del traffico illecito di droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore potrebbe comprendere un'assistenza amministrativa e tecnica volta a sostenere l'attuazione delle disposizioni e a garantire un efficace funzionamento di norme e meccanismi adeguati per la lotta contro il riciclaggio del denaro, equivalenti a quelli adottati in materia dalla Comunità e dai consessi internazionali.

*Articolo 78***Lotta alla criminalità e alle altre attività illecite e azioni di prevenzione**

1. Le parti decidono di collaborare per combattere e prevenire le attività criminali e illecite, organizzate o meno, quali:

- tratta di esseri umani,
- attività economiche illecite, segnatamente corruzione, transazioni illegali di merci quali rifiuti industriali e materiali radioattivi e transazioni relative a prodotti illegali o contraffatti,

- traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- contrabbando,
- traffico illecito di armi,
- terrorismo.

La cooperazione in tali settori è oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento tra le parti.

2. L'assistenza tecnica e amministrativa nel settore può comprendere:

- l'elaborazione della legislazione nazionale nel settore del diritto penale,
- una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di combattere e prevenire la criminalità,
- la formazione del personale e lo sviluppo delle strutture investigative,
- la definizione di misure volte a prevenire la criminalità.

Articolo 79

Cooperazione nel settore della lotta contro le droghe illecite

1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un'impostazione equilibrata e integrata nei confronti degli stupefacenti. Le politiche e le azioni nel settore saranno volte a ridurre l'offerta, il traffico e la domanda di droghe illecite e a garantire un controllo più efficace dei precursori.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. Le loro azioni si basano su principi concordati conformi alla strategia dell'UE in materia di droga.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa in particolare nei seguenti settori: elaborazione delle normative e delle politiche nazionali; creazione di enti e centri di informazione; formazione di personale; ricerca nel campo della droga; prevenzione dell'impiego abusivo di precursori per la produzione illecita di droga. Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

TITOLO VIII

POLITICHE DI COOPERAZIONE

Articolo 80

1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia instaurano una stretta cooperazione per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, consolidando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Vengono elaborate politiche e altre misure per favorire lo sviluppo economico e sociale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia. L'elaborazione di tali politiche deve tenere pienamente conto, fin dall'inizio, degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale armonioso.

3. Le politiche di cooperazione vanno integrate in un contesto regionale di cooperazione. Va rivolta particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione fra la ex Repubblica jugoslava di Macedonia e i paesi limitrofi, compresi gli Stati membri, contribuendo in tal modo alla stabilità regionale. Il Consiglio di stabilizzazione e di associazione può stabilire priorità tra le politiche di cooperazione descritte in appresso e all'interno di queste.

Articolo 81

Politica economica

1. La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia agevolano il processo di riforma economica collaborando per migliorare la comprensione dei meccanismi delle rispettive economie e dell'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia collaborano per procedere a:

- scambi di informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonché sulle strategie di sviluppo,
- un'analisi congiunta delle questioni economiche di interesse comune, compresi l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione.

3. Su richiesta delle autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Comunità può fornire l'assistenza tecnica necessaria per aiutare il paese ad introdurre la piena convertibilità del denaro e a ravvicinare gradualmente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. La cooperazione in questo settore comprende scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo e del Sistema europeo di banche centrali.

Articolo 82

Cooperazione nel settore statistico

1. La cooperazione nel settore statistico punta a creare un sistema statistico efficiente e sostenibile in grado di fornire tempestivamente dati affidabili, oggettivi e precisi necessari per pianificare e sorvegliare il processo di transizione e riforma nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Essa deve consentire al sistema statistico nazionale, coordinato dall'Ufficio statistico nazionale, di soddisfare meglio le esigenze dei suoi clienti, tanto della pubblica amministrazione quanto del settore privato. Il sistema statistico deve rispettare i principi fondamentali della statistica elaborati dall'ONU e le disposizioni della normativa statistica europea, e allinearsi all'acquis comunitario nel settore.

2. A tal fine, le parti possono cooperare in particolare per:
- favorire lo sviluppo di un sistema statistico efficace nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, basato su un quadro istituzionale adeguato,
 - sviluppare e mantenere la capacità nazionale di raccolta, elaborazione e divulgazione di informazioni statistiche di ottima qualità, utilizzando con la massima efficienza tecnologie moderne,
 - fornire agli operatori economici dei settori pubblico e privato e ai ricercatori i dati socioeconomici adeguati necessari per controllare l'andamento delle riforme dello Stato,
 - consentire al sistema statistico nazionale di adottare i principi e le norme del sistema statistico europeo,
 - garantire il carattere riservato dei dati personali.
3. La cooperazione nel settore comprende, ma non esclusivamente, scambi di informazioni metodologiche, la partecipazione a gruppi di lavoro selezionati di Eurostat e lo scambio di dati statistici.

Articolo 83

Servizi bancari, servizi assicurativi e altri servizi finanziari

1. Le parti collaborano allo scopo di istituire e sviluppare un contesto favorevole al potenziamento dei servizi bancari, assicurativi e finanziari nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La cooperazione si concentra sui seguenti settori:

- adozione di un sistema contabile comune compatibile con le norme europee,
- potenziamento e ristrutturazione dei settori bancario e assicurativo e di altri settori finanziari,
- miglioramento dei sistemi di controllo e di regolamentazione dei servizi bancari e di altri servizi finanziari,
- scambi d'informazioni, in particolare sui disegni di legge,
- traduzioni e compilazione di glossari terminologici.

2. Le parti collaborano al fine di istituire sistemi efficaci di revisione contabile nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia secondo i metodi e le procedure in vigore nella Comunità.

La cooperazione è imperniata sui seguenti settori:

- assistenza tecnica all'Ufficio dei revisori contabili della ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
- creazione di unità interne di revisione contabile presso le agenzie ufficiali,

- scambi di informazioni sui sistemi di revisione contabile,
- uniformazione dei documenti di revisione contabile,
- formazione e consulenze.

Articolo 84

Promozione e tutela degli investimenti

1. La cooperazione mira a instaurare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali ed esteri.
2. Più in particolare, la cooperazione si prefigge:
- il miglioramento di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia,
 - se del caso, la conclusione di accordi bilaterali con gli Stati membri per la promozione e la tutela degli investimenti,
 - l'applicazione di disposizioni adeguate per i trasferimenti di capitale,
 - una migliore tutela degli investimenti.

Articolo 85

Cooperazione industriale

1. La cooperazione intende in particolare promuovere l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria e di singoli settori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché la cooperazione industriale fra gli operatori economici dell'una e dell'altra parte soprattutto al fine di rafforzare il settore privato in condizioni che garantiscano la tutela dell'ambiente.

2. Le azioni di cooperazione industriale rispecchiano le priorità stabilite da entrambe le parti. Esse tengono conto degli aspetti regionali dello sviluppo industriale, promuovendo, quando opportuno, partnership transnazionali. Le azioni puntano, in particolare, a creare un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how e a promuovere i mercati e la loro trasparenza, nonché l'attività delle imprese.

Articolo 86

Piccole e medie imprese

Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) del settore privato, creare nuove imprese in zone che presentano un potenziale di crescita e favorire la cooperazione tra PMI della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 87***Turismo**

La cooperazione tra le parti nel settore turistico intende agevolare e incoraggiare il turismo e gli scambi nel settore attraverso il trasferimento di know-how, la partecipazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia ad importanti organizzazioni turistiche europee e l'esame della possibilità di realizzare operazioni comuni, segnatamente per progetti turistici regionali.

*Articolo 88***Dogane**

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia a quello della Comunità, in modo da agevolare le misure di liberalizzazione previste nel presente accordo.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine,
- lo sviluppo di infrastrutture transfrontaliere tra le parti,
- la possibile interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, nonché l'adozione e l'impiego del documento amministrativo unico (DAU),
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci,
- il sostegno all'introduzione di moderni sistemi di informazione doganale.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dagli articoli 76, 77 e 78, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

*Articolo 89***Fiscalità**

Le parti avviano una cooperazione in campo fiscale, che comprende misure intese all'ulteriore riforma del sistema fiscale, all'ammodernamento dell'amministrazione fiscale per assicurare una riscossione efficace delle imposte e alla lotta contro le frodi.

*Articolo 90***Cooperazione nel settore sociale**

1. In materia di occupazione, le parti collaborano principalmente per ammodernare i servizi di collocamento e di consulenza professionale, prendendo contemporaneamente misure di sostegno e promuovendo lo sviluppo locale per contribuire alla ristrutturazione dell'industria e del mercato del lavoro. Tale cooperazione comprende inoltre l'esecuzione di studi, l'invio di esperti, azioni informative e programmi di formazione.

2. Per quanto riguarda la previdenza sociale, le parti cercano di adeguare il regime della ex Repubblica jugoslava di Macedonia alle nuove esigenze economiche e sociali, essenzialmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

3. La cooperazione tra le parti comporta l'adeguamento della legislazione della ex Repubblica jugoslava di Macedonia per quanto riguarda le condizioni di lavoro e le pari opportunità tra uomini e donne.

4. Le parti sviluppano la cooperazione al fine di migliorare il livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, basandosi sul livello esistente nella Comunità.

*Articolo 91***Istruzione e formazione**

1. Le parti cooperano per migliorare il livello dell'istruzione generale e delle qualifiche professionali nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia, tenendo conto delle sue priorità.

2. Il programma Tempus contribuisce ad intensificare la cooperazione tra le parti nel settore dell'istruzione e della formazione, nonché a promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e la riforma economica.

3. Anche la Fondazione europea per la formazione contribuisce al miglioramento delle strutture e delle attività di formazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

*Articolo 92***Cooperazione culturale**

Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione culturale. Tale cooperazione contribuisce, tra l'altro, a migliorare la comprensione e la stima reciproche tra singoli cittadini, comunità e popoli.

Articolo 93

Informazione e comunicazione

La Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia prendono le misure necessarie per promuovere lo scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti professionali della ex Repubblica jugoslava di Macedonia informazioni più specialistiche.

Articolo 94

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti collaborano per promuovere l'industria audiovisiva in Europa e incoraggiano la coproduzione nei settori cinematografico e televisivo.

Le parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare gli aspetti relativi ai contenuti delle trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione alle questioni riguardanti l'acquisizione di diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite e via cavo.

Articolo 95

Infrastrutture di comunicazione elettronica e servizi connessi

Le parti intensificano la cooperazione nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, comprese le reti di telecomunicazioni classiche e le relative reti elettroniche per la trasmissione di materiale audiovisivo, nonché i servizi associati, con il fine ultimo dell'allineamento all'acquis comunitario, da parte della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Detta cooperazione si concentra sui seguenti settori prioritari:

- elaborazione di politiche,
- aspetti giuridici e normativi,
- potenziamento delle istituzioni necessarie in un contesto liberalizzato,
- ammodernamento delle infrastrutture elettroniche della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e loro integrazione nelle reti europea e mondiale, con particolare attenzione a un miglioramento a livello regionale,
- cooperazione internazionale,
- cooperazione con gli organismi europei, segnatamente con quelli che operano nel settore della normalizzazione,
- coordinamento delle posizioni in organizzazioni e consessi internazionali.

Articolo 96

Società dell'informazione

Le parti decidono di intensificare la cooperazione per sviluppare ulteriormente la società dell'informazione nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia. Nel complesso, si intende preparare la società all'era digitale, attrarre investimenti e garantire l'interoperabilità di reti e servizi.

Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, con l'assistenza della Comunità, riesaminano attentamente gli impegni politici assunti nell'Unione europea, per allineare le proprie politiche su quelle dell'Unione.

Le autorità della ex Repubblica jugoslava di Macedonia elaborano un piano per l'adozione della normativa comunitaria nel settore della società dell'informazione.

Articolo 97

Tutela dei consumatori

Le parti collaborano per allineare le norme della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di tutela dei consumatori a quelle della Comunità. Un'efficace tutela dei consumatori è indispensabile per garantire il buon funzionamento dell'economia di mercato; essa dipende dallo sviluppo di un'infrastruttura amministrativa volta ad assicurare il controllo del mercato e l'applicazione della legislazione in questo campo.

A tal fine, tenendo conto dei loro interessi comuni, le parti incoraggiano e garantiscono:

- l'armonizzazione delle legislazioni e l'allineamento delle modalità di tutela dei consumatori della ex Repubblica jugoslava di Macedonia con quelle in vigore nella Comunità,
- una politica attiva di tutela dei consumatori, compresi una maggiore informazione e lo sviluppo di organizzazioni indipendenti,
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme di sicurezza adeguate.

Articolo 98

Trasporti

1. Parallelamente all'accordo nel settore dei trasporti tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla ex Repubblica jugoslava di Macedonia di:

- ristrutturare ed ammodernare i trasporti e le relative infrastrutture,
- migliorare la circolazione dei viaggiatori e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo,

- applicare norme operative analoghe a quelle in vigore nella Comunità,
- sviluppare un sistema di trasporto compatibile con quello comunitario e ad esso simile,
- migliorare la tutela dell'ambiente nei trasporti e ridurre gli effetti nocivi e l'inquinamento.

2. I settori di cooperazione prioritari sono:

- lo sviluppo delle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e portuali, nonché degli altri grandi assi d'interesse comune, e dei collegamenti transeuropei e paneuropei,
- la gestione delle ferrovie e degli aeroporti, anche attraverso un'adeguata cooperazione tra le competenti autorità nazionali,
- il trasporto stradale, compresi l'imposizione fiscale, gli aspetti sociali e quelli ambientali,
- il trasporto combinato strada-ferrovia,
- l'armonizzazione delle statistiche relative al trasporto internazionale,
- l'ammodernamento delle attrezzature tecniche di trasporto per conformarsi alle norme comunitarie, e l'assistenza per ottenere finanziamenti a tal fine, segnatamente per quanto riguarda il trasporto rotaia-strada, il trasporto multimodale e il trasbordo,
- la promozione di programmi tecnologici e di ricerca comuni,
- l'adozione di politiche dei trasporti coordinate e compatibili con quelle in vigore nella Comunità.

Articolo 99

Energia

1. La cooperazione rispecchia i principi dell'economia di mercato e del trattato sulla Carta europea per l'energia, e si prefigge una progressiva integrazione dei mercati energetici dell'Europa.
2. La cooperazione prevede in particolare:
 - formulazione e pianificazione della politica energetica, compresi l'ammodernamento delle infrastrutture, il miglioramento e la diversificazione dell'approvvigionamento e un migliore accesso al mercato energetico, compresa l'agevolazione del transito,
 - gestione e formazione nel settore energetico e trasferimento di tecnologia e di know-how,
 - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia, delle fonti energetiche rinnovabili; esame dell'impatto ambientale della produzione e del consumo di energia,

- definizione di un contesto per la ristrutturazione dei servizi energetici di pubblica utilità e cooperazione tra imprese del settore.

Articolo 100

Agricoltura e settore agroindustriale

La cooperazione in questo settore si prefigge l'ammodernamento e la ristrutturazione dei settori agricolo e agroindustriale, la gestione delle risorse idriche, lo sviluppo rurale, la graduale armonizzazione della legislazione in campo veterinario e fitosanitario con le norme comunitarie e lo sviluppo del settore forestale e del settore della pesca della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 101

Sviluppo regionale e locale

Le parti intensificano la cooperazione a livello di sviluppo regionale per contribuire allo sviluppo economico e alla riduzione degli squilibri regionali.

Viene rivolta particolare attenzione alla cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale. A tal fine, è possibile procedere a scambi di informazioni e di esperti.

Articolo 102

Cooperazione nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico

1. Le parti promuovono la cooperazione bilaterale a livello di ricerca scientifica civile e sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe, tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (DPI).
2. La cooperazione in campo scientifico e tecnologico riguarda:
 - scambi di informazioni in campo scientifico e tecnologico,
 - organizzazione di riunioni congiunte su questioni scientifiche,
 - attività comuni di ricerca e sviluppo tecnologico,
 - attività di formazione e programmi di mobilità per scienziati, ricercatori e specialisti delle due parti impegnati in attività di ricerca e sviluppo tecnologico.
3. Una siffatta cooperazione si basa su intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna delle parti definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.

Articolo 103

Ambiente e sicurezza nucleare

1. Le parti instaurano e intensificano la cooperazione nell'impegno fondamentale della lotta contro il degrado ambientale, al fine di contribuire alla sostenibilità dell'ambiente.

2. La cooperazione potrebbe essere imperniata sui seguenti settori prioritari:

- lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transfrontaliero (aria, qualità dell'acqua, compresi il trattamento delle acque reflue e l'inquinamento dell'acqua potabile) e realizzazione di controlli efficaci,
- elaborazione di strategie relative ai problemi globali e climatici,
- produzione e consumo razionali, sostenibili e non inquinanti dell'energia; sicurezza degli impianti industriali,
- classificazione e manipolazione sicura delle sostanze chimiche,
- riduzione, riciclaggio e smaltimento sicuro dei rifiuti e attuazione della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (Basilea, 1989),
- impatto dell'agricoltura sull'ambiente; erosione del suolo e inquinamento causato dai prodotti chimici utilizzati in agricoltura,
- tutela delle foreste, della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità,
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana,
- valutazione dell'impatto ambientale e valutazione ambientale strategica,
- ravvicinamento continuo delle legislazioni alle norme comunitarie,
- convenzioni internazionali in materia di ambiente alle quali la Comunità aderisce,
- cooperazione a livello regionale, anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente,
- istruzione e informazione in materia ambientale e sensibilizzazione ai problemi del settore.

3. Nel settore della protezione contro le catastrofi naturali, la cooperazione mira ad assicurare la protezione di persone, animali, proprietà e ambiente contro le catastrofi provocate dall'uomo. A tal fine, la cooperazione potrebbe comprendere i settori seguenti:

- scambio di informazioni sui risultati dei progetti scientifici e di ricerca e sviluppo,
- controllo reciproco, notifica rapida e sistemi di allerta per quanto riguarda le catastrofi e le loro conseguenze,

— esercitazioni di salvataggio e di soccorso e sistemi di assistenza in caso di catastrofe,

— scambio di esperienze nel settore della ricostruzione e della ripresa in seguito a calamità.

4. La cooperazione nel settore della sicurezza nucleare potrebbe concentrarsi in particolare sui seguenti settori:

- miglioramento della normativa della ex Repubblica jugoslava di Macedonia in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di controllo e dei mezzi a loro disposizione,
- protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali,
- gestione delle scorie radioattive: la ex Repubblica jugoslava di Macedonia si impegna a fornire al consiglio di stabilizzazione e di associazione informazioni in merito a qualsiasi intenzione di importare o depositare scorie radioattive,
- promozione di accordi tra gli Stati membri dell'UE, o l'Euratom, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in merito allo scambio tempestivo di informazioni in caso di incidenti nucleari e su questioni di sicurezza nucleare in generale, se del caso,
- potenziamento della sorveglianza e del controllo del trasporto di materiali che potrebbero provocare inquinamento radioattivo.

TITOLO IX

COOPERAZIONE FINANZIARIA

Articolo 104

Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 3, 108, e 109, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia può beneficiare di assistenza finanziaria da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti.

Articolo 105

L'assistenza finanziaria, sotto forma di sovvenzioni, è disciplinata dalle misure operative previste dal pertinente regolamento del Consiglio nell'ambito di un quadro indicativo pluriennale definito dalla Comunità in seguito a consultazioni con la ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

L'assistenza, sotto forma di aiuti per il potenziamento delle istituzioni e di investimenti, vuole essenzialmente contribuire alle riforme democratica, economica e istituzionale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in linea con il processo di stabilizzazione e di associazione. L'assistenza finanziaria può riguardare tutti i settori di armonizzazione della normativa e delle politiche di cooperazione del presente accordo, compresi giustizia e affari interni.

Occorre vegliare a che vengano completamente realizzati i progetti di infrastrutture di interesse comune individuati nell'accordo nel settore dei trasporti.

Articolo 106

Su richiesta della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e in casi eccezionali, la Comunità può valutare, in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, la possibilità di concedere, in via straordinaria, un'assistenza macrofinanziaria a determinate condizioni e tenendo conto delle risorse finanziarie globali disponibili.

Articolo 107

Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, i paesi terzi e le istituzioni finanziarie internazionali.

A tal fine, le parti procedono ad uno scambio regolare di informazioni su tutte le fonti di assistenza.

TITOLO X

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 108

È istituito un consiglio di stabilizzazione e di associazione incaricato di sorvegliare l'applicazione e l'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce al livello opportuno ad intervalli regolari e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 109

1. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri del governo della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

2. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. I membri del consiglio di stabilizzazione e di associazione possono farsi rappresentare, in base alle condizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

4. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, in base alle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Nelle questioni che la riguardano, la BEI partecipa, in veste di osservatore, ai lavori del consiglio di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 110

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di stabilizzazione e di associazione ha il potere di prendere decisioni all'interno del campo d'azione dell'accordo, nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Al momento della decisione relativa al passaggio alla seconda fase il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, anche gli eventuali cambiamenti da apportare al contenuto delle disposizioni che disciplinano tale fase.

Il regolamento interno del consiglio di stabilizzazione e di associazione determina le funzioni del comitato di stabilizzazione e di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può delegare al comitato di stabilizzazione e di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di stabilizzazione e di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite nel presente articolo.

Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può formulare altresì adeguate raccomandazioni.

Esso elabora decisioni e raccomandazioni previo accordo tra le parti.

Articolo 111

Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di stabilizzazione e di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può comporre la controversia mediante una decisione vincolante.

Articolo 112

Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di stabilizzazione e di associazione è assistito da un comitato di stabilizzazione e di associazione composto, da un lato, da rappresentanti del Consiglio dell'Unione europea e da rappresentanti della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 113

Il comitato di stabilizzazione e di associazione può creare sottocomitati. Il comitato dei trasporti istituito dall'accordo nel settore dei trasporti assiste il comitato di stabilizzazione e di associazione.

Articolo 114

È istituito un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giurisdizionali e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 116

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi

tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 117

1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- il regime applicato dalla ex Repubblica jugoslava di Macedonia nei confronti della Comunità non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali,
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti della ex Repubblica jugoslava di Macedonia non deve dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini della ex Repubblica jugoslava di Macedonia o tra società e filiali di tale paese.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 118

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure opportune. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di stabilizzazione e di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame esauriente della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di stabilizzazione e di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Articolo 119

Le parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali adeguati, su richiesta di una di esse, per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e di altri aspetti delle loro relazioni.

Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione degli articoli 30, 37, 38 e 42.

Articolo 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in base all'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Articolo 121

I protocolli nn. 1, 2, 3, 4 e 5 e gli allegati I-VII costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 123

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, in base ai rispettivi poteri, da un lato, e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altro.

Articolo 124

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità europea, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

Articolo 125

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario dell'accordo.

Articolo 126

Il presente accordo è redatto in due esemplari in ciascuna delle lingue ufficiali delle parti, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 127

Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia firmato il 29 aprile 1997 mediante scambio di lettere.

*Articolo 128***Accordo interinale**

Le parti decidono che nel caso in cui, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di determinate parti dell'accordo, segnatamente quelle relative alla libera circolazione delle merci, dovessero essere applicate mediante un accordo interinale tra la Comunità e la ex Repubblica jugoslava di Macedonia, per «data di entrata in vigore del presente accordo» si intende, ai fini del titolo IV, articoli 69, 70 e 71 del presente accordo e dei protocolli nn. 1-5, la data di entrata in vigore dell'accordo interinale per quanto concerne gli obblighi di cui a tali articoli e a tali protocolli.

INDICE DEGLI ALLEGATI

Allegato I	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 2)
Allegato II	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali sensibili originari della Comunità (di cui all'articolo 18, paragrafo 3)
Allegato III	Definizione CE di «baby beef» (di cui all'articolo 27)
Allegato IV a	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero) (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a))
Allegato IV b	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari) [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
Allegato IV c	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari) [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)]
Allegato V a	Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia (di cui all'articolo 28, paragrafo 1)
Allegato V b	Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità (di cui all'articolo 28, paragrafo 2)
Allegato VI	Stabilimento: «Servizi finanziari» (di cui al Titolo V, Capitolo II, Articoli 47 e 49)
Allegato VII	Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'articolo 71)

ALLEGATO I

Importazioni nella ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti industriali meno sensibili originari della Comunità

(di cui all'articolo 18, paragrafo 2)

Codice doganale	Designazione delle merci
2517	Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente; macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:
	– Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente:
41 00 00	– – di marmo
49 00 00	– – altri
2518	Dolomite, anche sinterizzata o calcinata; dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; pigiata di dolomite:
2520	Pietra da gesso; anidrite; gessi, anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti:
2523	Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers»), anche colorati
10 00 00	– Cementi non polverizzati detti «clinkers»
29 00 00	– – altri
3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg
3214	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura, stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
3303	Profumi ed acque da toilette
3304	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la conservazione o la cura della pelle, diversi dai medicamenti, comprese le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare; preparazioni per manicure o pedicure
3305	Preparazioni per capelli
3306	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, comprese le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere; fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti imballati per la vendita al minuto (fili dentari)
3307	Preparazioni prebarba, da barba e dopobarba, deodoranti per la persona, preparazioni per il bagno, prodotti depilatori, altri prodotti per profumeria o per toilette preparati ed altre preparazioni cosmetiche, non nominati né compresi altrove; deodoranti per locali, preparati, anche non profumati, aventi o non proprietà disinfettanti
3405	Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere del codice NC 3404
3506	Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

Codice doganale	Designazione delle merci
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidie
3918	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo
3919	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli
3921	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche
3923	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
3924	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, ed oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche
3925	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926	Altri lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914
4008	Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita:
	– di gomma alveolare:
11 00 00	– – Lastre, fogli e nastri
19 00 00	– – altri
	– di gomma non alveolare:
	– – Lastre, fogli e nastri:
21 10 00	– – – Rivestimenti e tappeti da pavimento
21 90 00	– – – altri
	– – altri
29 90 00	– – – altri
4015	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi i guanti), di gomma vulcanizzata non indurita, per qualsiasi uso:
	– Guanti:
	– – altri
19 10 00	– – – per uso domestico
19 90 00	– – – altri
90 00 00	– altri
4016	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita:
	– altri
91 00 00	– – Rivestimenti e tappeti da pavimento
4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate (comprese le teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli), anche riunite (senza aggiunta di altre materie), diverse da quelle della voce 4303
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria
4409	Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o incollato con giunture a spina
4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico, semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno

Codice doganale	Designazione delle merci
4802	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta delle voci 4801 o 4803; carta e cartone fabbricati a mano:
	– altra carta e altro cartone, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui al massimo 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre:
	– – di peso inferiore a 40 g per m ² :
51 10 00	– – – Carta di peso non superiore a 15 g per m ² , destinata alla fabbricazione di carta per matrici di duplicatori
51 90 00	– – – altri
52 20 00	– – – in rotoli
52 80 00	– – – in fogli
	– – di peso superiore a 150 g per m ²
53 20 00	– – – in rotoli
53 80 00	– – – in fogli
4805	Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli che non hanno subito operazioni complementari o trattamenti diversi da quelli previsti nella nota 2 di questo capitolo:
	– altra carta ed altro cartone di peso uguale o superiore a 225 g per m ²
	– – a base di carta da macero:
80 11 00	– – – Testliner
80 19 00	– – – altri
80 90 00	– – altri
4811	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti dei tipi descritti nei testi delle voci 4803, 4809 o 4810:
	– Carta e cartone, spalmati, impregnati o ricoperti di materia plastica (esclusi quelli adesivi):
31 00 00	– – con imbianchimento, di peso superiore a 150 g per m ²
39 00 00	– – altri
40 00 00	– Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo
4814	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie
4815	Copripavimenti con supporto di carta o di cartone, anche tagliati
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza
4820	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
4821	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o non
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare

Codice doganale	Designazione delle merci
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)
6802	Pietre da taglio o da costruzione (diverse dall'ardesia) lavorate e lavori di tali pietre, esclusi quelli della voce 6801; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di pietre naturali (compresa l'ardesia), anche su supporto; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali (compresa l'ardesia), colorati artificialmente
6805	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli applicati su prodotti tessili, carta, cartone o altre materie, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti
6807	Lavori di asfalto o di prodotti simili (per esempio: pece di petrolio, di carbone fossile)
6809	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso
6810	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati
6811	Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili
6813	Guarnizioni di frizione (per esempio: piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montate, per freni, per innesti o per qualsiasi altro organo di attrito, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie
6815	Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove
6902	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili
6904	Mattoni da costruzione, tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica
6905	Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia
6907	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di ceramica, anche su supporto
6908	Piastrille e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, verniciati o smaltati di ceramica, anche su supporto
6910	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di ceramica
6911	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di porcellana
6912	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana
6914	Altri lavori di ceramica
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formato da fogli aderenti fra loro
	– Vetri temperati:
	– – di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli
11 10 00	– – – Di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobili e trattori
11 90 00	– – – altri
	– – altri
19 10 00	– – – smaltati
19 20 00	– – – colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente

Codice doganale	Designazione delle merci
19 80 00	--- altri - Vetri formati da fogli aderenti fra loro: -- di dimensione e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli: --- altri
21 91 00	---- di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione nelle vetture automobile e trattori
21 99 00	---- altri
29 00 00	-- altri
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018
7019	Fibre di vetro (compresa la lana di vetro) e lavori di queste materie (per esempio: filati, tessuti): - Stoppini, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) ed altri filati, anche tagliati:
11 00 00	-- Filati tagliati, di lunghezza non superiore a 50 mm
12 00 00	-- Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)
19 00 00	-- altri
7106	Argento (compreso l'argento dorato e l'argento platinato) greggio o semilavorato, o in polvere
7108	Oro (compreso l'oro platinato), greggio o semilavorato, o in polvere
7113	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7114	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7115	Altri lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite
7117	Minuterie di fantasia
7217	Fili di ferro o di acciai non legati: - rivestiti di altri metalli comuni: -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio: --- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm:
30 11 00	---- ramati
30 19 00	---- altri --- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm:
30 31 00	---- ramati
30 39 00	---- altri
30 50 00	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
30 90 00	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio - altri -- contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio
90 10 00	--- la cui sezione trasversale massima è inferiore a 0,8 mm
90 30 00	--- la cui sezione trasversale massima è uguale o superiore a 0,8 mm
90 50 00	-- contenenti, in peso, 0,25 % o più e meno di 0,6 % di carbonio
90 90 00	-- contenenti, in peso, 0,6 % o più di carbonio

Codice doganale	Designazione delle merci
7307	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio:
	– fusi:
	– – di ghisa non malleabile:
11 10 00	– – – per tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione
11 90 00	– – – altri
	– – altri
19 10 00	– – – di ghisa malleabile:
19 90 00	– – – altri
	– altri
91 00 00	– – Flange
	– – Gomiti, curve e manicotti, filettati:
92 10 00	– – – Manicotti
92 90 00	– – – Gomiti e curve
	– – Accessori da saldare testa a testa:
	– – – il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm:
93 11 00	– – – – Gomiti e curve
93 19 00	– – – – altri
	– – – il cui maggior diametro esterno è superiore a 609,6 mm:
93 91 00	– – – – Gomiti e curve
93 99 00	– – – – altri
	– – altri:
99 10 00	– – – filettati
99 30 00	– – – per saldare
99 90 00	– – – altri
7311	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
7313	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:
	– rame raffinato
11 00 00	– – Catodi e sezioni di catodi
7418	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toilette e loro parti, di rame; spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame.
7614	Trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, di alluminio, non isolati per l'elettricità
7616	Altri lavori di alluminio
7801	Piombo greggio
7802	Cascami ed avanzi di piombo
7803	Barre, profilati e fili, di piombo
7804	Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo
7805	Tubi ed accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di piombo
7806	Altri lavori di piombo
7901	Zinco greggio:
	– Zinco non legato:
11 00 00	– – contenente, in peso, 99,99 % o più di zinco

Codice doganale	Designazione delle merci
	-- contenente, in peso, meno di 99,99 % di zinco:
12 10 00	--- contenente, in peso, 99,95 % o più, ma meno di 99,99 % di zinco
12 30 00	--- contenente, in peso, 98,5 % o più, ma meno di 99,95 % di zinco
12 90 00	--- contenente, in peso, 97,5 % o più, ma meno di 98,5 % di zinco
7902	Cascami ed avanzi di zinco
7903	Zinco polverizzato, polvere di zinco (tuzia)
7904	Barre, profilati e fili, di zinco
7905	Lamiere, fogli e nastri, di zinco
7906	Tubi ed accessori per tubi di zinco (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti)
7907	Altri lavori di zinco
8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili, e le loro lame
	– altri
	-- Coltelli da tavola a lama fissa
91 30 00	--- Coltelli con manico e lama di acciaio inossidabile
91 80 00	--- altri
92 00 00	-- altri coltelli a lama fissa
93 00 00	-- Coltelli diversi da quelli a lama fissa, compresi i roncoli chiudibili
94 00 00	-- Lame
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili:
	-- altri
10 30 00	--- di acciaio inossidabile
	– altri assortimenti:
20 10 00	-- di acciaio inossidabile
20 90 00	-- altri
	-- altri
99 10 00	--- di acciaio inossidabile
99 90 00	--- altri
8301	Lucchetti, serrature e catenacci (a chiave, a segreto o elettrici), di metalli comuni; fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni; chiavi per tali oggetti, di metalli comuni
20 00 00	– Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli
8302	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni
8304	Classificatori, schedari, scatole per la classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri ed altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni, esclusi i mobili per ufficio della voce 9403

Codice doganale	Designazione delle merci
8309	Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni
10 00 00	– Tappi a corona
8419	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, diversi dagli apparecchi domestici; scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione: – Essiccatori: 31 00 00 – – per prodotti agricoli 32 00 00 – – per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni 39 00 00 – – altri – – altri 89 10 00 – – – Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia: – – di portata superiore a 30 kg ma inferiore o uguale a 5 000 kg 82 10 00 – – – Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, comprese le cernitrici 82 90 00 – – – altri – – altri 89 10 00 – – – Pese a ponte 89 90 00 – – – Altri
8460	Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet, diverse dalle macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461
8461	Macchine per piallare, limare, sbizzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove
8462	Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo, magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici o sgretolatrici per metalli; presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate
8463	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia
8464	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro: – Macchine per molare o levigare – – per la lavorazione del vetro: 20 19 00 – – – altre 20 80 00 – – altre 90 00 00 – altre

Codice doganale	Designazione delle merci
8474	Macchine ed apparecchi per selezionare, tagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia
8477	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8478	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove in questo capitolo
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche
8483	<p>Alberi di trasmissione (compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito) e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione</p> <p>– Ingranaggi e ruote di frizione, escluse le ruote semplici e gli altri organi elementari di trasmissione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia:</p> <p>– – altri</p>
40 91 00	– – – Ingranaggi (diversi da ingranaggi a frizione):
40 92 00	– – – Alberi filettati a sfere o a rulli
40 93 00	– – – Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità
40 98 00	– – – altri
8501	<p>Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni:</p> <p>– Motori di potenza inferiore o uguale a 37,5 W</p> <p>10 10 00 – – Motori sincroni di potenza inferiore o uguale a 18 W</p> <p>– – altri</p> <p>10 91 00 – – – Motori universali</p> <p>10 93 00 – – – Motori a corrente alternata</p> <p>10 99 00 – – – Motori a corrente continua</p> <p>– altri motori a corrente alternata, monofase:</p> <p>– – altri:</p> <p>40 91 00 – – – di potenza inferiore o uguale a 750 W</p>
8508	Utensili elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano
8509	Apparecchi elettromeccanici con motore elettrico incorporato, per uso domestico
8512	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergi-cristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli:
10 00 00	– Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette
8515	<p>Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet:</p> <p>– Macchine ed apparecchi per la brasatura forte o tenera:</p>
11 00 00	– – Ferri e pistole per brasare

Codice doganale	Designazione delle merci
19 00 00	-- altri -- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza:
21 00 00	-- interamente o parzialmente automatici
29 00 00	-- altri -- Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma:
31 00 00	-- interamente o parzialmente automatici -- altri:
39 10 00	--- a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura:
39 90 00	--- altri -- altre macchine ed apparecchi: -- per il trattamento dei metalli:
80 11 00	--- per saldare
80 19 00	--- altri -- altri
80 91 00	--- per la saldatura delle materie plastiche a resistenza
80 99 00	--- altri
8517	Apparecchi elettrici per la telefonia o la telegrafia su filo, compresi gli apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio «cordless» e apparecchi per la telecomunicazione a corrente portante o per la telecomunicazione numerica; videofoni
8518	Microfoni e loro supporti, altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono
8519	Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici
8524	Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti: -- Rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte:
10 10 00	-- Carrelli tenda e roulotte pieghevoli
10 90 00	-- altri -- Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli:
20 10 00	-- Spanditori di letame

Codice doganale	Designazione delle merci
20 90 00	-- altri
	--- altri
	---- nuovi:
39 30 00	----- Semirimorchi
	----- altri:
39 51 00	----- con un asse
39 59 00	----- altri:
39 80 00	---- usati
40 00 00	- altri rimorchi e semirimorchi
80 00 00	- altri veicoli
	- Parti:
90 10 00	-- Telai
90 30 00	-- Carrozzerie
90 90 00	-- altre
9402	Mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria (per esempio: tavoli operatori, tavoli per esami, letti con meccanismo per usi clinici, poltrone per dentisti); poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di orientamento e di elevazione; parti di tali oggetti:
90 00 00	altri
9404	Sommier; oggetti lettereschi ed oggetti simili (per esempio: materassi, copripiedi, piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali), con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, anche ricoperti:
10 00 00	- Sommier
	-- di altre materie:
29 10 00	--- con molle metalliche
29 90 00	--- altre
	- Sacchi a pelo:
30 10 00	-- imbottiti di piume o di calugine
30 90 00	-- altri
	- altri
90 10 00	-- imbottiti di piume o di calugine
90 90 00	-- altri

Codice doganale	Designazione delle merci
90 19 00	--- altri -- altri
90 91 00	--- contenenti iodio o suoi composti
90 99 00	--- altri
3005	Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo
3208	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 di questo capitolo
3209	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
3210	Altre pitture e vernici; pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio
3401	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
3402	Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401
	- Preparazioni condizionate per la vendita al minuto
20 10 00	-- Preparazioni tensioattive
20 90 00	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
	- altri:
90 10 00	-- Preparazioni tensioattive
90 90 00	-- Preparazioni per liscivie e preparazioni per pulire
3904	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie:
10 00 00	- Policloruro di vinile, non miscelato con altre sostanze
	- altro policloruro di vinile:
21 00 00	-- non plastificato
22 00 00	-- plastificato
40 00 00	- altri copolimeri di cloruro di vinile
50 00 00	- Polimeri di cloruro di vinilidene
	- Polimeri fluorurati:
61 00 00	-- Politetrafluoroetilene
69 00 00	-- altri
90 00 00	- altri
3917	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
3920	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto

Codice doganale	Designazione delle merci
3922	Vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada amovibili per pneumatici e protettori (flaps), di gomma:
	– Pneumatici rigenerati:
10 90 00	– – altri
	– Pneumatici usati:
20 90 00	– – altri
90 00 00	– altri
4202	Bauli, valigie e valigette, compresi i bauletti per oggetti di toletta e le valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle, astucci o custodie per occhiali, binocoli, apparecchi fotografici, cineprese, strumenti musicali o armi e simili contenitori; sacche daviaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla, borsette, sacche per provviste, portafogli, portamonete, portacarte, portacigarette, borse da tabacco, borse per utensili, sacche per articoli sportivi, astucci per boccette o gioielli, scatole per cipria, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria e contenitori simili, di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti, di materie plastiche in fogli, di materie tessili, di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta
4203	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti
4205	Altri lavori di cuoio o di pelli naturali o ricostituiti
4304	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali
4418	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno
4808	Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspata, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli o in fogli, diversi dalla carta del tipo descritto nel testo della voce 4803
10 00 00	– Carta e cartone ondulati, anche perforati
30 00 00	– altra carta Kraft, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata
90 00 00	– altra
4810	Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli:
	– Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui non più di 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre:
	– altra carta ed altro cartone:
	– – a più strati:
91 10 00	– – – con imbianchimento di ogni strato
91 30 00	– – – con imbianchimento di uno solo strato
91 90 00	– – – altri
4818	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, e per simile carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza non superiore a 36 cm o tagliati a misura; fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco, asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, pannolini per bambini piccoli (bébés), assorbenti e tamponi igienici, lenzuola e oggetti simili per uso domestico, da toletta, d'igiene o per ospedali, indumenti ed accessori di abbigliamento, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

Codice doganale	Designazione delle merci
4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
10 00 00	– Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato
30 00 00	– Sacchi di larghezza, alla base, di 40 cm o più
40 00 00	– altri sacchi; sacchetti, buste (escluse quelle per dischi) e cartocci
50 00 00	– altri imballaggi, comprese le buste per dischi
60 00 00	– Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura; altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:
	– Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone:
60 10 00	– – Vassoi, piatti e scodelle
60 90 00	– – altri
	– Articoli foggianti a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta:
70 10 00	– – Imballaggi alveolari per uova
70 90 00	– – altri
6402	Altre calzature con soles esterne e tomaie di gomma o di materia plastica
6403	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale
6404	Calzature con soles esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili
6405	Altre calzature
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghettoni, gambali ed oggetti simili, e loro parti
7303	Tubi e profilati cavi, di ghisa
7304	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di ferro o di acciaio
7305	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
7306	Altri tubi, tubi e profilati cavi (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balastrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni
7309	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

Codice doganale	Designazione delle merci
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
10 00 00	– di capacità uguale o superiore a 50 litri
	– di capacità inferiore a 50 litri:
	– – – altre, aventi parete di spessore:
21 91 00	– – – – inferiore a 0,5 mm
21 99 00	– – – – uguale o superiore a 0,5 mm
	– – altri
29 10 00	– – – aventi parete di spessore inferiore a 0,5 mm
29 90 00	– – – aventi parete di spessore uguale o superiore a 0,5 mm
7317	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
7318	Viti, bulloni, dadi, tirafondi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chiavette, rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molla) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio
7320	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio
7321	Stufe, caldaie a focolaio, cucine economiche (comprese quelle che possono essere utilizzate accessoriamente per il riscaldamento centrale), graticole, bracieri, fornelli a gas, scaldapiatti ed apparecchi non elettrici simili per uso domestico e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio
7323	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, di ferro o di acciaio; paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio:
	– – di acciaio inossidabile
93 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola
93 90 00	– – – altri
	– – di ferro o acciaio, smaltati:
94 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola
94 90 00	– – – altri
	– – altri
99 10 00	– – – Oggetti per il servizio della tavola
	– – – altri
99 91 00	– – – – dipinti o verniciati
99 99 00	– – – – altri
7325	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa, ferro o acciaio
10 00 00	– di ghisa non malleabile
	– – altri
	– – – altri
99 10 00	– – – di ghisa malleabile
99 99 00	– – – – altri
7604	Barre e profilati di alluminio
7608	Tubi di alluminio
7610	Costruzioni e parti di costruzione (per esempio: ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, balaustrate) di alluminio escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di alluminio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Codice doganale	Designazione delle merci
21 91 90	----- usati ----- superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 340 l
21 99 10	----- nuovi
21 99 90	----- usati -- ad assorbimento, elettrici:
22 00 10	--- nuovi
22 00 90	--- usati -- altri
29 00 10	--- nuovi
29 00 90	--- usati - Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l: -- altri --- di capacità inferiore o uguale a 400 l
30 91 10	----- nuovi
30 91 90	----- usati --- di capacità superiore a 400 l ma inferiore o uguale a 800 l:
30 99 10	----- nuovi
30 99 90	----- usati - Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l: -- altri --- di capacità inferiore o uguale a 250 l:
40 91 10	----- nuovi
40 91 90	----- usati --- di capacità superiore a 250 l ma inferiore o uguale a 900 l;
40 99 10	----- nuovi
40 99 90	----- usati - altri cofani, armadi, vetrine, banchi e mobili simili, per la produzione del freddo: -- Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi (con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati): --- per prodotti congelati:
50 11 10	----- nuovi
50 11 90	----- usati --- altri
50 19 10	----- nuovi
50 19 90	----- usati -- altri mobili frigoriferi:
50 90 10	----- nuovi
50 90 90	----- usati - Parti:
91 00 00	-- Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo
8457	Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli
8458	Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo
8459	Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli che operano con asportazione di materia, esclusi i torni (compresi i centri di tornitura) della voce 8458

Codice doganale	Designazione delle merci
8504	Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione
8507	<p>Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone: <ul style="list-style-type: none"> -- altri <ul style="list-style-type: none"> --- di peso superiore a 5 kg: <ul style="list-style-type: none"> ---- funzionanti con elettrolite liquido ---- altri
8516	Scaldacqua e scaldatori ad immersione, elettrici; apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili; apparecchi elettrotermici per parrucchiere (per esempio: asciugacapelli, apparecchi per arricciare, scaldaferrì per arricciare) o per asciugare le mani; ferri da stiro elettrici; altri apparecchi elettrotermici per usi domestici; resistenze scaldanti, diverse da quelle della voce 8545
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528
8534	Circuiti stampati
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente, cassette di giunzione) per una tensione superiore a 1 000 V
8536	<p>Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000 V</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fusibili: <ul style="list-style-type: none"> -- per una intensità inferiore o uguale a 10 A -- per una intensità superiore a 10 A ed inferiore o uguale a 63 A -- per una intensità superiore a 63 A - Interruttori automatici: <ul style="list-style-type: none"> -- per una intensità inferiore o uguale a 63 A -- per una intensità superiore a 63 A - altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici <ul style="list-style-type: none"> -- per una intensità inferiore o uguale a 16 A -- per una intensità superiore a 16 A ed inferiore o uguale a 125 A -- per una intensità superiore a 125 A - Relè: <ul style="list-style-type: none"> -- per una tensione inferiore o uguale a 60 V: <ul style="list-style-type: none"> --- per una intensità inferiore o uguale a 2 A --- per una intensità superiore a 2 A -- altri <ul style="list-style-type: none"> -- altri interruttori, sezionatori e commutatori <ul style="list-style-type: none"> -- per una tensione inferiore o uguale a 60 V: <ul style="list-style-type: none"> --- a tasto o pulsante --- rotanti

Codice doganale	Designazione delle merci
50 19 00	--- altri
	-- altri
50 90 10	--- Starters for fluorescent lamp
50 90 90	--- altri
	- Portalampade, spine e prese di corrente:
	-- altre
69 10 00	--- per cavi coassiali
69 30 00	--- per circuiti stampati
69 90 00	--- altre
	- altri apparecchi:
90 01 00	-- Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche
90 10 00	-- Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi
90 85 00	-- altri
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517
8538	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537
8539	Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti «fari e proiettori sigillati» e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco:
	- altre lampade e tubi ad incandescenza, esclusi quelli a raggi ultravioletti o infrarossi:
	-- alogeni, al tungsteno:
21 30 00	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
	--- altri, di tensione:
21 92 00	---- superiore a 100 V
21 98 00	---- uguale o inferiore a 100 V
	-- altri, di potenza inferiore o uguale a 200 V e di tensione superiore a 100 V:
22 10 00	--- a riflettore
22 90 00	--- altri
29 30 00	-- altri
	--- dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli
	--- altri, di tensione:
29 92 00	---- superiore a 100 V
29 98 00	---- uguale o inferiore a 100 V
	- Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti:
	-- Lampade a vapore di mercurio o di sodio; lampade ad alogenuro metallico:
32 10 00	--- a vapore di mercurio
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

Codice doganale	Designazione delle merci
8607	Parti di veicoli per strade ferrate o simili: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="453 315 639 344">– Freni e loro parti <li data-bbox="453 360 831 389">– – Freni ad aria compressa e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 405 847 434">21 10 00 – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio <li data-bbox="352 450 555 479">21 90 00 – – – altri <li data-bbox="453 495 539 524">– – altri <li data-bbox="352 539 847 568">29 10 00 – – – di getti di ghisa, di ferro o di acciaio <li data-bbox="352 584 555 613">29 90 00 – – – altri
8702	Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente
8703	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa
8704	Autoveicoli per il trasporto di merci
8706	Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore
8707	Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine
8708	Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="453 925 667 954">– Paraurti e loro parti <li data-bbox="352 969 539 999">10 00 90 – – altri <li data-bbox="453 1014 1007 1043">– altre parti ed accessori di carrozzerie (comprese le cabine) <li data-bbox="453 1059 687 1088">– – Cinture di sicurezza: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 1104 555 1133">21 00 90 – – – altri <li data-bbox="453 1149 539 1178">– – altri <li data-bbox="352 1193 555 1223">29 00 90 – – – altri <li data-bbox="453 1238 762 1267">– Freni e servofreni, e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="453 1283 767 1312">– – Guarnizioni di freni montate: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 1328 555 1357">31 00 90 – – – altri <li data-bbox="453 1373 539 1402">– – altri <li data-bbox="352 1417 555 1447">39 00 90 – – – altri <li data-bbox="453 1462 775 1491">– Ammortizzatori di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="352 1507 539 1536">80 00 90 – – altri <li data-bbox="453 1552 683 1581">– – Frizioni e loro parti <li data-bbox="352 1597 555 1626">93 00 90 – – – altri <li data-bbox="453 1641 539 1671">– – altri <li data-bbox="352 1686 555 1715">99 00 90 – – – altri
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)
8712	Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore
9401	Mobili per sedersi (esclusi quelli della voce 9402) anche trasformabili in letti, e loro parti: <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="453 1910 959 1939">– Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei <li data-bbox="352 1955 539 1984">10 90 00 – – altri <li data-bbox="352 2000 943 2029">20 00 00 – – Mobili per sedersi, dei tipi utilizzati per autoveicoli <li data-bbox="453 2045 911 2074">– Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza:

Codice doganale	Designazione delle merci
30 10 00	-- imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini
30 90 00	-- altri
40 00 00	- Mobili per sedersi, diversi dal materiale per campeggio o da giardino, trasformabili in letti
50 00 00	- Mobili per sedersi, di canna, di vimini, di bambù o di materie simili - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno:
61 00 00	-- imbottiti
69 00 00	-- altri - altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo:
71 00 00	-- imbottiti
79 00 00	-- altri
80 00 00	- altri mobili per sedersi - Parti:
	-- altri
90 30 00	--- di legno
90 80 00	--- altri
9403	Altri mobili e loro parti:
	- Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici:
10 10 00	-- Tavoli da disegno (esclusi quelli della voce 9017) -- altri
	--- di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
10 51 00	----- Scrivanie
10 59 00	----- altri --- di altezza superiore a 80 cm:
10 91 00	----- Armadi a porte, a sportelli o ad ante
10 93 00	----- Armadi a cassetti, classificatori e schedari
10 99 00	----- altri - altri mobili di metallo:
	-- altri
20 91 00	--- Letti
20 99 00	--- altri - Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici:
	-- di altezza inferiore o uguale a 80 cm:
30 11 00	--- Scrivanie
30 19 00	--- altri -- di altezza superiore a 80 cm:
30 91 00	--- Armadi, classificatori e schedari
30 99 00	--- altri - Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine:
40 10 00	-- Elementi di cucine componibili
40 90 00	-- altri
50 00 00	- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto - altri mobili di legno:
60 10 00	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno

Codice doganale	Designazione delle merci
60 30 00	-- Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini
60 90 00	-- altri mobili di legno
	- Mobili di materie plastiche:
70 90 00	-- altri
80 00 00	- Mobili di altre materie, compresi la canna, i vimini, i bambù o materie simili
	- Parti:
90 10 00	-- di metallo
90 30 00	-- di legno
90 90 00	-- di altre materie
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominati né compresi altrove
9406	Costruzioni prefabbricate

ALLEGATO III

Definizione CE di prodotti di «BABY BEEF»

(di cui all'articolo 27, paragrafo 2)

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, i termini usati per la descrizione dei prodotti devono essere considerati come indicativi, essendo lo schema preferenziale determinato, nell'ambito del presente allegato, dall'applicazione dei codici NC. Dove sono indicate voci di codice ex, il regime preferenziale viene determinato applicando il codice NC unitamente alla descrizione corrispondente.

Codice NC	Suddivi- sione Taric	Designazione delle merci
		Animali vivi della specie bovina
		– altri
		– – delle specie domestiche
		– – – di peso superiore a 300 kg:
		– – – – Giovanche (bovini femmine che non hanno ancora figliato):
ex 0102 90 51		– – – – – destinate alla macellazione:
	10	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 59		– – – – – altri:
	11	– che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 320 kg e inferiore o uguale a 470 kg ⁽¹⁾
	21	
	31	
	91	
		– – – – – altri
ex 0102 90 71		– – – – – destinati alla macellazione:
	10	– tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
ex 0102 90 79		– – – – – altri
	21	– tori e manzi che non hanno ancora nessun dente permanente e il cui peso è uguale o superiore a 350 kg e inferiore o uguale a 500 kg ⁽¹⁾
	91	
		Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
ex 0201 10 00		– in carcasse o mezzene
	91	– carcasse di peso uguale o superiore a 180 kg e inferiore o uguale a 300 kg e mezzene di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore o uguale a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ⁽¹⁾
		– altri pezzi non disossati
ex 0201 20 20		– – Quarti detti «compensati»
	91	– quarti detti «compensati», di peso uguale o superiore a 90 kg e inferiore a 150 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 30		– – Busti e quarti anteriori
	91	– quarti anteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg, con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne rosa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ⁽¹⁾
ex 0201 20 50		– – Selle e quarti posteriori
	91	– quarti posteriori di peso uguale o superiore a 45 kg e inferiore o uguale a 75 kg (ma di peso uguale o superiore a 38 kg ma non superiore a 68 kg per il taglio detto «pistola») con un basso grado di ossificazione delle cartilagini (segnatamente quelle della sinfisi pubica e delle apofisi vertebrali), con carne orsa chiaro e grasso di struttura estremamente fine, il cui colore va dal bianco al giallo chiaro ⁽¹⁾

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

ALLEGATO IV a

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (dazio zero)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a)

Codice NC (1)	Designazione
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli:
0101 11 00 00	– – Riproduttori di razza pura
0101 19	– – altri
0101 19 90 00	– – – altri
0101 20	– Asini, muli e bardotti:
0101 20 10 00	– – Asini
0101 20 90 00	– – Muli e bardotti
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 10	– riproduttori di razza pura
0102 10 10 00	– – Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato)
0102 10 30 00	– – Vacche
0102 10 90 00	– – altri
0102 90	– altri
	– – delle specie domestiche:
0102 90 05 00	– – – di peso inferiore o uguale a 80 kg
	– – – di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00 00	– riproduttori di razza pura
	– altri
0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 10 00	– – – delle specie domestiche
0103 91 90 00	– – – altri
0104	Animali vivi delle specie ovina o caprina:
0104 10	– della specie ovina:
0104 10 10 00	– – riproduttori di razza pura
	– – altri
0104 20	– della specie caprina:
0104 20 10 00	– – riproduttori di razza pura
0105	Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:
	– di peso inferiore o uguale a 185 g:
0105 11	– – Galli e galline:
	– – – Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione:
0105 11 11 00	– – – – Razze ovaiole
0105 19	– – altri
	– – – Oche:
0105 19 00 10	– – – – Razze ovaiole
	– – – – altri
0105 92	– – Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g:
0105 92 00 10	– – – Razze ovaiole di peso superiore a 2 000 g

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
0105 99	-- altri
	--- Anatre:
0105 99 10 10	---- Razze ovaiole
0106 00	Altri animali vivi:
0106 00 00 10	- Conigli domestici
0106 00 00 20	- Piccioni
0106 00 00 30	- Rane
0106 00 00 40	- Cani e gatti
0106 00 00 50	- Api
0106 00 00 60	- Animali selvatici
0106 00 90 00	- altri
0205 00 00 00	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
0206 10 00 00	- della specie bovina, fresche o refrigerate
	- della specie bovina, congelate:
0206 21 00 00	-- Lingue
0206 22 00 00	-- Fegati
0206 30 00 00	- della specie suina, fresche o refrigerate
	- della specie suina, congelate:
0206 41 00 00	-- Fegati
0206 49 00 00	-- altre
0206 80 00 00	- altre, fresche o refrigerati
0206 90 00 00	- altre, congelate
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
0208 10 00 00	- di conigli o di lepri
0208 20 00 00	- Cosce di rane
0208 90 00 00	- altre
0210 90 00 00	- altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie
0404	Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove
0404 10 00 00	- Siero di latte, modificato o non, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
0404 90 00 00	- altri
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	- Tuorli:
0408 11	-- essiccati:
0408 11 20 00	--- inadatti ad uso alimentare
0408 11 80 00	--- altri
0408 19	-- altri:
0408 19 20 00	--- inadatti ad uso alimentare
	--- altri:
0408 19 81 00	---- liquidi
0408 19 89 00	---- altri, compresi congelati
	- altri:

Codice NC (1)	Designazione
0408 91	-- essiccati:
0408 91 20 00	--- inadatti ad uso alimentare
0408 91 80 00	--- altri
0408 99	-- altri:
0408 99 20 00	--- inadatti ad uso alimentare
0408 99 80 00	--- altri
0410 00 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00 00	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212:
0601 10 00 00	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo:
0601 20 00 00	- Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio):
0602 10	- Talee senza radici e marze:
0602 10 10 00	-- di viti
0602 10 90 00	-- altri
0602 20	- Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati:
0602 20 10 00	-- Talee innestate e barbatelle, di viti
0602 20 90 00	-- altri
0602 30 00 00	- Rododendri e azalee, anche innestati
0602 40 00 00	- Rosai, anche innestati
0602 90	- altri
0602 90 10 00	-- Bianco di funghi (micelio)
0701	Patate, fresche o refrigerate
0701 10 00 00	- da semina
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 10	- Cipolle e scalogni:
0703 10 00 10	-- da semina
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
0713 10	- Piselli (<i>Pisum sativum</i>)
0713 10 10 00	-- destinati alla semina
0713 20	
0713 20 10 00	-- destinati alla semina
0713 31	-- Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek:
0713 31 10 00	--- destinati alla semina
0713 32	-- Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
0713 32 10 00	--- destinati alla semina
0713 33	-- Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 10 00	--- destinati alla semina
0713 39	-- altri
0713 39 10 00	--- destinati alla semina
0713 40	- Lenticchie
0713 40 10 00	--- destinate alla semina

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
0713 50	– Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
0713 50 10 00	– – – destinate alla semina
0713 90	– altre:
0713 90 10 00	– – destinate alla semina
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago
0714 10 00 00	– Radici di manioca
0714 20 00 00	– Patate dolci
0714 90 00 00	– altri
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sguosciate o decorticate:
	– Noci di cocco
0801 11 00 00	– – disseccate
0801 19 00 00	– – altre
	– Noci del Brasile
0801 21 00 00	– – con guscio
0801 22 00 00	– – sguosciate
	– Noci di acagiù
0801 31 00 00	– – con guscio
0801 32 00 00	– – sguosciate
0814 00 00 00	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche
0904	Pepe (del genere « <i>Piper</i> »); pimenti del genere « <i>Capsicum</i> » o del genere « <i>Pimenta</i> », essiccati, tritati o polverizzati
	– Pepe:
0904 11 00 00	– non tritato né polverizzato
0904 12 00 00	– tritato o polverizzato
0905 00 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo:
0906 10 00 00	– non tritati né polverizzati
0906 20 00 00	– tritati o polverizzati
0907 00 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Noci moscate, macis, amomi e cardamomi:
0908 10 00 00	– Noci moscate
0908 20 00 00	– Macis
0908 30 00 00	– Amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi; bacche di ginepro:
0909 10 00 00	– Semi di anice o di badiana
0909 20 00 00	– Semi di coriandolo
0909 30 00 00	– Semi di cumino
0909 40 00 00	– Semi di carvi
0909 50 00 00	– Semi di finocchio; bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie:
0910 10 00 00	– Zenzero
0910 20 00 00	– Zafferano

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
0910 30 00 00	– Curcuma
0910 40 00 00	– Timo; foglie di alloro
0910 50 00 00	– Curry
	– altre spezie:
0910 91 00 00	– – Miscugli previsti nella nota 1 b) di questo capitolo
0910 99 00 00	– – altri
1002 00	Segala:
1002 00 00 10	– destinata alla semina
1002 00 00 90	– altra
1003 00	Orzo:
1003 00 00 10	– destinato alla semina
1004 00	Avena:
1004 00 00 10	– destinato alla semina
1005	Granturco:
1005 10	– destinato alla semina:
1005 10 10 00	– – ibrido
1005 10 90 00	– – altro
1006	Riso:
1006 10	– Risone (riso «paddy»):
1006 10 00 10	– – destinato alla semina
1007 00 00 00	Sorgo da granella
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali:
1008 10 00 00	– Grano saraceno
1008 20 00 00	– Miglio
1008 30 00 00	– Scagliola
1008 90 00 00	– altri cereali
1103 13	– – di granturco:
1103 13 00 10	– – – inadatti ad uso alimentare
1105	Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate:
1105 10 00 00	– Farina, semolino e polvere
1105 20 00 00	– Focchi, granuli e agglomerati in forma di pellets
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8:
1106 20 00 00	– Farine e semolini di sago, di radici o tuberi della voce 0714
1106 30	– dei prodotti del capitolo 8:
1106 30 00 10	– – di noci di cocco
1108	Amidi e fecole; inulina:
	– Amidi e fecole:
1108 11 00 00	– – Amido di frumento (grano)
1108 12	– – Amido di granturco
1108 12 00 10	– – – non adatti alla vendita al minuto
1108 12 00 90	– – – altri
1108 13 00 00	– – Fecola di patate
1108 14 00 00	– – Fecola di manioca
1108 19 00 00	– – altri amidi e fecole:
1108 20 00 00	– Inulina

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
1201 00	Fave di soia, anche frantumate:
1201 00 10 00	– destinate alla semina
1201 00 90 00	– altre
1202	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, anche sgusciate o frantumate:
1202 10	– con guscio:
1202 10 10 00	– – destinate alla semina
1202 10 90 00	– – altre
1202 20 00 00	– sgusciate, anche frantumate
1203 00 00 00	Copra
1204 00 00 00	Semi di lino, anche frantumati
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati:
1207 10 00 00	– Noci e mandorle di palmisti
1207 20 00 00	– Semi di cotone
1207 30 00 00	– Semi di ricino
1207 40 00 00	– Semi di sesamo
1207 50 00 00	– Semi di senapa
1207 60 00 00	– Semi di cartamo
	– altri
1207 92 00 00	– – Semi di karité
1207 99 00 00	– – altri
1208	Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senapa:
1208 10 00 00	– di fave di soia
1208 90 00 00	– altre
1209	Semi, frutti e spore da sementa:
	– Semi di barbabietole:
1209 11 00 00	– – Semi di barbabietole da zucchero
1209 19 00 00	– – altri
1209 22 00 00	– – di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.)
1209 23 00 00	– – di festuca
1209 24 00 00	– – di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L.)
1209 25 00 00	– – di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.)
1209 26 00 00	– – di fleolo (coda di topo)
1209 29 00 00	– – altri
1209 30 00 00	– Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori
	– altri
1209 91 00 00	– – Semi di ortaggi
1209 99 00 00	– – altri
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati:
1211 10 00 00	– Radici di liquirizia
1211 20 00 00	– Radici di ginseng
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà <i>Cichorium intybus sativum</i>) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
1212 10 00 00	– Carrube, compresi i semi di carrube
1212 30 00 00	– Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
	– altri
1212 92 00 00	– – Canne da zucchero
1212 99 00 00	– – altri
1213 00 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
1214 10 00 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica
1214 90 00 00	– altri
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (per esempio: balsami), naturali
1301 10 00 00	– Gomma lacca
1301 20 00 00	– Gomma arabica
1301 90	– altri
1301 90 00 10	– – resina di cannabis
1301 90 00 90	– – altri
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:
	– Succhi ed estratti vegetali:
1302 11 00 00	– – Oppio
1502 00	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503
1502 00 10 00	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana
1502 00 90 00	– altri
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1504 10 00 00	– Oli di fegato di pesci e loro frazioni
1504 20	– Grassi e oli di pesci e loro frazioni, diversi dagli oli di fegato:
1504 20 00 10	– – Oli di pesci
1504 20 00 90	– – altri
1504 30	– Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni:
	– – Frazioni solide
1504 30 11 00	– – – di balena o di capodoglio
1504 30 19 00	– – – altri
1504 30 90 00	– – altri
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 00 00	– Olio greggio
1508 90 00 00	– altri
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 00 00	– Olio greggio
1511 90 00 00	– altri
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni:
	– Olio di cotone e sue frazioni:
1512 21 00 00	– – Olio greggio, anche depurato del gossipolo
1512 29 00 00	– – altri

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
	– Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni:
1513 11 00 00	– – Olio greggio
1513 19 00 00	– – altri
	– Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni:
1513 21 00 00	– – Oli greggi
1513 29 00 00	– – altri
1515	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
	– Olio di lino e sue frazioni:
1515 11 00 00	– – Olio greggio
1515 19 00 00	– – altri
	– Olio di granturco e sue frazioni:
1515 30 00 00	– Olio di ricino e sue frazioni
1515 40 00 00	– Olio di tung (di abrasin) e sue frazioni
1515 50 00 00	– Olio di sesamo e sue frazioni
1515 90 00 00	– altri
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riestericati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516 10	– Grassi e oli vegetali e loro frazioni:
1516 10 00 10	– – di pesce e balena
1516 10 00 90	– – altri
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati:
	– Lattosio e sciroppo di lattosio
1702 11 00 00	– – contenenti, in peso, 99 % o più di lattosio, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca
1702 19 00 00	– – altri
1702 20 00 00	– Zucchero e sciroppo d'acero
1702 30	– Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio:
1702 30 10 00	– – Isoglucosio
	– – altri
	– – – contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio:
1702 30 51 00	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 59 00	– – – – altri
	– – – – altri
1702 30 91 00	– – – – in polvere cristallina bianca, anche agglomerata
1702 30 99 00	– – – – altri
1702 40 00 00	– Glucosio e sciroppo di glucosio, contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio
1702 60 00 00	– altro fruttosio e sciroppo di fruttosio, contenente, in peso, allo stato secco, più di 50 % di fruttosio
1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero:
1703 10 00 00	– Melassi di canna
1703 90 00 00	– altri
1805 00 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006:
2005 10	– Ortaggi e legumi omogeneizzati:
2005 10 00 10	– – per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 20	– Preparazioni alimentari composte omogeneizzate:
2104 20 00 10	– – per l'alimentazione dei bambini, in recipienti di contenuto inferiore o uguale a 250 g
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie; ciccioli
2303	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellets:
2303 10 00 00	– Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili
2303 20 00 00	– Polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero
2303 30 00 00	– Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli
2304 00 00 00	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia
2305 00 00 00	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide
2306	Pannelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305:
2306 10 00 00	– di cotone
2306 20 00 00	– di lino
2306 30 00 00	– di girasole
2306 40 00 00	– di ravizzone o di colza
2306 50 00 00	– di noce di cocco o di copra
2306 60 00 00	– di noci o di mandorle di palmisti
2306 70 00 00	– di germi di granturco
2306 90 00 00	– altri
2307 00 00 00	Fecce di vino; tartaro greggio
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
2308 10 00 00	– Ghiande di quercia e castagne d'India
2308 90 00 00	– altri
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
2309 90	– – Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesci e bestiame:
2309 90 00 11	– – – Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini
2309 90 00 30	– – Premiscele
2401	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

ALLEGATO IV b

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (Dazio zero nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)

Codice NC (*)	Designazione delle merci	Anno 2001		Anno 2002		Anno 2003 e successivi	
		Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)	Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di NPF)	Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)
0206 29 00	-- altri	200	90	300	80	400	70
0207	- Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105	1 500	90	2 000	80	3 000	70
0402	- Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	200	90	300	80	400	70
0405 10	- Burro	100	90	200	80	300	70
0406 20	- Formaggi grattugiati o in polvere, di tutti i tipi	50	90	70	80	100	70
0406 30	- Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere						
0805 10	- Arance	5 000	90	7 000	80	8 000	70
0805 20	-- Mandarini						
0805 30	- Limoni:						
0805 40	- Pompelmi e pomeli						
1005 90	- altri	20 000	90	20 000	80	20 000	70
1601	- Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	300	90	600	80	1 200	70
1602	- Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	200	90	500	80	800	70
2005 70 00	- Olive	600	90	1 000	80	1 600	70
1507 10 00	- Olio greggio, anche depurato delle mucillagini	5 000	90	10 000	80	15 000	70
1512 11 00	-- Olio greggio						
1514 10 00	- Olio greggio						
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	5 000	90	10 000	80	15 000	70
	- Zuccheri greggi senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti						
1701 11 00	-- di canna						
1701 12 00	-- di barbabietola						

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Anno 2001		Anno 2002		Anno 2003 e successivi	
		Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)	Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di NPF)	Contingenti tariffari (in tonnellate)	Dazio applicabile ai quantitativi eccedentari (% di MFN)
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:	7 000	90	10 000	80	12 000	70
	-- Alimenti completi e superconcentrati per animali e mangimi per pesce e bestiame:						
2309 90	- altri						
2309 90 00 19	-- altri						
2309 90 00 20	-- Mangime arricchito con melassi, carboidrati, vitamine, minerali						
2309 90 00 90	- Altri						

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

ALLEGATO IV c

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti agricoli originari della Comunità (concessioni nell'ambito di contingenti tariffari)

(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c)

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	Quantitativi annui (in tonnellate)	Dazio applicabile (% di NPF)		
			dal 1° gennaio 2001	dal 1° gennaio 2002	dal 1° gennaio 2003
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate	2 000	90 %	80 %	70 %
0406	Formaggi e latticini	600	90 %	80 %	70 %

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

ALLEGATO V a

Importazioni nella Comunità di prodotti della pesca originari dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia

(di cui all'articolo 28, paragrafo 1)

Codice	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3
		Dazio %	Dazio %	Dazio %
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 90 0303 21 10 0303 21 90 0304 10 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 11 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Trote (<i>Salmo trutta</i> , <i>Oncorhynchus mykiss</i> , <i>Oncorhynchus clarki</i> , <i>Oncorhynchus aguabonita</i> , <i>Oncorhynchus gilae</i> , <i>Oncorhynchus apache</i> , e <i>Oncorhynchus chrysogaster</i>): vive, fresche o refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoia, affumicati; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	90 % di NPF	80 % di NPF	70 % di NPF
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 90 ex 0305 69 90	Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secchi, salati o in salamoia, affumicati; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana	90 % di NPF	80 % di NPF	70 % di NPF

ALLEGATO V b

Importazioni nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia di prodotti della pesca originari della Comunità

(di cui all'articolo 28, paragrafo 2)

Codice NC ⁽¹⁾	Designazione delle merci	anno 1	anno 2	anno 3
		Dazio %	Dazio %	Dazio %
0301	Pesci vivi:	90 % di NPF	80 % di NPF	70 % di NPF
0301 10 00 00	- Pesci ornamentali			
	- altri pesci vivi:			
0301 91 00 00	-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster):			
0301 92 00 00	-- Anguille (Anguilla spp.)			
0301 93 00 00	--- Carpe			
0301 99	-- altri:			
0301 99 00 10	--- di acqua dolce			
0302 11 00 00	-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)			
0302 66 00 00	-- Anguille (Anguilla spp)			
0302 69 00 10	--- di acqua dolce			
0303 21 00 00	-- Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster)			
0303 29 00 10	--- di acqua dolce			
0303 79 00 10	--- di acqua dolce			
0304 10 00 10	--- di acqua dolce			
0304 20 00 10	--- di acqua dolce			
0304 90 00 10	--- di acqua dolce			
0305 49 00 00	-- altri			
	- Pesci secchi, anche salati ma non affumicati:			
0305 59 00 00	-- altri			
	- Pesci salati ma non secchi né affumicati e pesci in salamoia			
0305 69 00 00	-- altri			

⁽¹⁾ Secondo la definizione contenuta nella legge sulla tariffa doganale della ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del 31 luglio 1996 (Gazzetta ufficiale 38/96).

ALLEGATO VI

Stabilimento: servizi finanziari

(di cui al titolo V, capitolo II, articoli 47 e 49)

Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti.

I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni:

- 1) assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - i) assicurazione sulla vita;
 - ii) assicurazione generale;
- 2) riassicurazione e retrocessione;
- 3) intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
- 4) servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti;

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi):

- 1) assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
- 2) ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
- 3) leasing finanziario;
- 4) tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
- 5) fidejussioni e scoperti;
- 6) compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.),
 - b) valuta estera,
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a, contratti a termine e opzioni,
 - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.,
 - e) titoli trasferibili,
 - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
- 7) partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
- 8) intermediazione di credito;
- 9) gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
- 10) servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
- 11) servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali;
- 12) fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
- b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
- c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.

ALLEGATO VII

Diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale

(di cui all'articolo 71)

1. L'articolo 71, paragrafo 3, si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989),
 - convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), atto di (Ginevra, 1991).Il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere che l'articolo 71, paragrafo 3, si applichi ad altre convenzioni multilaterali.
 2. Le parti confermano la loro determinazione a rispettare gli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato nel 1979),
 - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, emendato nel 1979),
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
 - convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi (Ginevra, 1971),
 - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971),
 - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979).
 3. Dall'entrata in vigore del presente accordo, la ex Repubblica jugoslava di Macedonia garantirà alle imprese e ai cittadini della Comunità, relativamente al riconoscimento e alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale, un trattamento non meno favorevole di quello assicurato ad altri paesi terzi in base ad accordi bilaterali.
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

- Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi d'abbigliamento
Protocollo n. 2 sui prodotti siderurgici
Protocollo n. 3 sugli scambi di prodotti agricoli trasformati tra la ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Comunità
Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa
Protocollo n. 5 sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

PROTOCOLLO N. 1**sui tessili e sui capi d'abbigliamento***Articolo 1*

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili») elencati alla sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata della Comunità.

Articolo 2

1. I prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e definiti originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia a norma del protocollo 4 del presente accordo vengono introdotti nella Comunità in esenzione da dazi doganali dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi applicati all'importazione diretta nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili della sezione XI (capitoli 50-63) della nomenclatura combinata e originari della Comunità a norma del protocollo n. 4 del presente accordo, vengono aboliti dall'entrata in vigore del presente accordo, con esclusione dei prodotti elencati nell'allegato I al presente protocollo, per i quali le aliquote dei dazi vengono ridotte progressivamente secondo il disposto di detto allegato.

3. In base al presente protocollo, le disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 19 e 34, si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le Parti.

Articolo 3

Le intese relative al duplice controllo e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della ex Repubblica iugoslava di Macedonia e alle esportazioni nella ex Repubblica iugoslava di Macedonia di prodotti tessili originari della Comunità sono disciplinate dall'accordo sugli scambi di prodotti tessili tra la Comunità europea e la ex Repubblica iugoslava di Macedonia, rinnovato e applicato a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Articolo 4

A partire dell'entrata in vigore dell'accordo non vengono imposte nuove restrizioni quantitative, né altre misure aventi effetto equivalente, se non in base a quanto stabilito nell'accordo e negli allegati protocolli.
